

COMUNE DI MISILISCEMI

Libero Consorzio Comunale di Trapani
3° Settore - Urbanistica, SUAP,
Servizio: Urbanistica

Marca da bollo € 16,00
cod id:**01200583173000**
del **03/08/2022**

certificato di destinazione urbanistica n. 270/2022

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con Legge Regionale n.3 del 10 febbraio 2021, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7, parte prima, del 19 febbraio 2021, è stato istituito il Comune di Misiliscemi;
- con Verbale del 20.04.2021 il Commissario Straordinario per il Comune di Misiliscemi nominato dal Presidente della Regione Siciliana si è insediato nella sede provvisoria di Trapani;
- con deliberazione consiliare del Comune di Trapani n. 47 del 03.06.2021 e con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Misiliscemi con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 07.06.2021, entrambe esecutive, le due amministrazioni comunali hanno stabilito con convenzione l'esercizio associato delle funzioni delle attività di gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, dello Sportello Unico per l'Edilizia e della Pianificazione Urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Per quanto sopra precede e fino a nuove disposizioni, questo ufficio svolge attività amministrativa in nome e per conto del Comune di Misiliscemi.

Vista l'istanza prot. n. REP_PROV_TP/TP-SUPRO87804/08-08-2022, presentata dal Sig. Rizzo Filippo nato a Trapani il 04/11/1941 e residente in Trapani, nella Strada Marsala-Rilievo n. 530, nella qualità di amministratore unico della società P & T Technology Italia S.r.l.;

Visti gli allegati grafici a firma del tecnico Geom. Genovese Roberto, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Trapani al n°1613;

Visto il Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 42 /D.R.U. del 12-2-2010 , pubblicato sulla G.U.R.S. n.19 del 16-4-2010 ;

Vista la Determina Dirigenziale n. 209 del 18-5-2011 , avente per oggetto la rielaborazione parziale del Piano Regolatore Generale , adempimenti inerenti le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano ai sensi dell'art. 5 del Decreto di approvazione ;

Vista la Rettifica all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella Provincia di Trapani adottato con D.A. n.2694 del 15-6-2017,e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trapani dal 23-6-2017;

Visto l'art. 18 della Legge n.47 del 28/2/85;

Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 ;

CERTIFICA

che i lotti di terreno siti in C/da Portella, iscritti in catasto al foglio e particelle sottoelencate, sono distinti nel P.R.G. , come Zona Territoriale Omogenea come appresso specificato con le prescrizioni urbanistiche di cui all'allegato:

Foglio	Particella	Prescrizione
57	6	E.1
57	23	E.1
57	38	E.1
57	44	E.1

Il presente documento certifica unicamente la destinazione del territorio individuato dalle particelle suindicate, in base allo strumento urbanistico vigente, a prescindere dalla eventuale utilizzazione già effettuata a fini edificatori delle stesse o delle particelle originarie da cui derivano.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi.

Si rilascia in carta legale, a richiesta dell'interessato.

Il tecnico istruttore
f.to geom. Carlo Campo

Il Responsabile
del Servizio Urbanistica
Salvatore D'Angelo, Architetto

Trapani li 09.09.2022



Firmato digitalmente da:
D'Angelo Salvatore
Firmato il 09/09/2022 09:42
Seriale Certificato: 830581
Valido dal 15/10/2021 al 15/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Dirigente

**Firmato
digitalmente da**

**Carlo Maria
Guarnotta**

**CN = Guarnotta
Carlo Maria**

E.1 – Zona agricola produttiva

La Zona "E.1" riguarda le aree del territorio comunale prevalentemente interessate dalle attività agricole e/o connesse all'agricoltura.

Gli interventi consentiti sono i seguenti:

- 1) costruzioni a servizio dell'agricoltura, abitazioni, fabbricati rurali, stalle, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole etc.; sono consentiti i locali per ricovero animali al servizio diretto del fondo agricolo;
- 2) costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici o dirette ad utilizzare risorse naturali (ivi comprese le attività estrattive di cava), nonché tutti gli impianti e manufatti di cui all'art. 22 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i.;
- 3) locali per allevamento di animali di una certa consistenza, non a servizio del fondo agricolo ma costituenti attività produttiva autonoma. Agli effetti delle norme edilizie che li disciplinano, gli allevamenti si distinguono nelle seguenti categorie: a) bovini, equini, ovini; b) suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia, eventuali altre specie;
- 4) attività di agriturismo, secondo le norme vigenti in materia, e di turismo rurale, nonché piccole strutture sportive all'aperto con relativi servizi;
- 5) utilizzazioni dei fondi per l'impianto di Parchi: urbani e/o sub-urbani, territoriali, di valorizzazione di specifiche risorse (agricoltura biologica, colture specialistiche, florovivaismo, produzioni agricole tipiche, etno-antropologiche, etc.).

Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti.

Gli interventi edilizi consentiti sono i seguenti:

- a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 20 della L.R. n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esistente;
- b) ampliamento, sopraelevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

Le costruzioni destinate ad usi residenziali di cui al punto 1) devono rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadrati;
- indice massimo di fabbricabilità fondiaria (If): 0,03 m³/metro quadrato;
- altezza massima degli edifici: metri 7,50 alla gronda e non più di due elevazioni fuori terra, esclusi i vani cantinati e/o semicantinati;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00.

Si applicano inoltre le norme di cui all'art. 23 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i. sull'agriturismo e le norme di cui all'art. 12 della L.R. n° 40/1995 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali della tradizione costruttiva locale.

Le costruzioni destinate allo svolgimento delle altre attività indicate ai punti 1) e 2) devono rispettare i seguenti parametri:

- rapporto di copertura: un decimo della superficie fondiaria;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e s.m.i.;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³.

Per gli allevamenti di animali di cui al punto 3), a seconda del genere di animali allevati si applicano i seguenti parametri:

per allevamento di bovini, equini e ovini:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³;

per allevamenti di suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia ed eventuali altre specie diverse dalle precedenti:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,05 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 30,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³.

Per tutte le costruzioni di cui ai punti 2) e 3) non sono consentiti scarichi in fognature o in corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'A.S.P. in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue; la distanza dagli insediamenti abitativi previsti dal P.R.G. non deve essere inferiore a metri 1.000, e comunque non inferiore a metri 500 dagli edifici abitativi più vicini.

In Zona "E.I" è consentita la realizzazione di piccole strutture sportive all'aperto quali piscine, campi da gioco, fino ad una superficie massima di 2.000 metri quadri. A servizio di tali attività è consentita la costruzione di piccoli edifici di servizio quali spogliatoi, uffici, magazzini e depositi. La costruzione di tali fabbricati è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie massima consentita: metri quadri 30,00;
- altezza massima: metri 3,50;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495.

Nella medesima area delle piccole strutture sportive all'aperto possono altresì essere realizzati modesti spazi di sosta opportunamente attrezzati per lo svago ed il tempo libero, anche sotto forma di chioschi o strutture precarie per la somministrazione di bevande e alimenti.

L'utilizzazione dei fondi per l'impianto di Parchi di cui al precedente punto 5) può avvenire su progetto unitario e nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 1,00 metro quadrato/50 metri quadri della superficie di intervento.

L'Autorizzazione per le costruzioni ammesse (ritrovi, ristoranti, sale trattenimenti, impianti per il tempo libero, il gioco e lo sport e servizi connessi) è subordinata all'approvazione di specifica deliberazione del Consiglio Comunale di Autorizzazione all'impianto del Parco sull'area interessata, e nel rispetto dei seguenti parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: metri 8,00 e per non più di due elevazioni fuori terra;
- parcheggi inerenti alle costruzioni di servizio al parco: 10,00 metri quadri/100 m³;
- rapporto massimo di copertura: 5%.

Per le attività di agriturismo e di turismo rurale, oltre alle norme di cui al precedente art. 33, è consentita la realizzazione di aree attrezzate per la ricettività e la sosta all'aperto con i relativi servizi di ospitalità e di modeste attività commerciali ad esse connesse nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 70.

In tutte le zone e sottozone di cui al presente Capo, nelle quali è consentita la nuova edificazione, è obbligatorio l'asservimento alla volumetria di particelle di terreno contigue e/o confinanti, e comunque che ricadono dentro un raggio di metri 200 dalla particella dove sarà realizzato l'immobile all'interno della medesima sottozona.

COMUNE DI MISILISCEMI

Libero Consorzio Comunale di Trapani
3° Settore - Urbanistica, SUAP,
Servizio: Urbanistica

Marca da bollo € 16,00
cod id:**01200583173033**
del **03/08/2022**

certificato di destinazione urbanistica n. 269/2022

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con Legge Regionale n.3 del 10 febbraio 2021, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7, parte prima, del 19 febbraio 2021, è stato istituito il Comune di Misiliscemi;
- con Verbale del 20.04.2021 il Commissario Straordinario per il Comune di Misiliscemi nominato dal Presidente della Regione Siciliana si è insediato nella sede provvisoria di Trapani;
- con deliberazione consiliare del Comune di Trapani n. 47 del 03.06.2021 e con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Misiliscemi con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 07.06.2021, entrambe esecutive, le due amministrazioni comunali hanno stabilito con convenzione l'esercizio associato delle funzioni delle attività di gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, dello Sportello Unico per l'Edilizia e della Pianificazione Urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Per quanto sopra precede e fino a nuove disposizioni, questo ufficio svolge attività amministrativa in nome e per conto del Comune di Misiliscemi.

Vista l'istanza prot. n. REP_PROV_TP/TP-SUPRO87796/08-08-2022, presentata dal Sig. Rizzo Filippo nato a Trapani il 04/11/1941 e residente in Trapani, nella Strada Marsala-Rilievo n. 530, nella qualità di amministratore unico della società P & T Technology Italia S.r.l.;

Visti gli allegati grafici a firma del tecnico Geom. Genovese Roberto, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Trapani al n°1613;

Visto il Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 42 /D.R.U. del 12-2-2010 , pubblicato sulla G.U.R.S. n.19 del 16-4-2010 ;

Vista la Determina Dirigenziale n. 209 del 18-5-2011 , avente per oggetto la rielaborazione parziale del Piano Regolatore Generale , adempimenti inerenti le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano ai sensi dell'art. 5 del Decreto di approvazione ;

Vista la Rettifica all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella Provincia di Trapani adottato con D.A. n.2694 del 15-6-2017,e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trapani dal 23-6-2017;

Visto l'art. 18 della Legge n.47 del 28/2/85;

Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 ;

CERTIFICA

che i lotti di terreno siti in C/da Portella, iscritti in catasto al foglio e particelle sottoelencate, sono distinti nel P.R.G. , come Zona Territoriale Omogenea come appresso specificato con le prescrizioni urbanistiche di cui all'allegato:

Foglio	Particella	Prescrizione
58	101	E.1
58	90	E.1
58	1	E.1
58	100	E.1
58	38	E.1

Il presente documento certifica unicamente la destinazione del territorio individuato dalle particelle suindicate, in base allo strumento urbanistico vigente, a prescindere dalla eventuale utilizzazione già effettuata a fini edificatori delle stesse o delle particelle originarie da cui derivano.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi.

Si rilascia in carta legale, a richiesta dell'interessato.

Il tecnico istruttore
f.to geom. Carlo Campo

Il Responsabile
del Servizio Urbanistica
Salvatore D'Angelo, Architetto

Trapani li 09.09.2022



Firmato digitalmente da:
D'Angelo Salvatore
Firmato il 09/09/2022 09:43
Seriale Certificato: 830581
Valido dal 15/10/2021 al 15/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Dirigente

Firmato
digitalmente da

**Carlo Maria
Guarnotta**

CN = Guarnotta
Carlo Maria

E.1 – Zona agricola produttiva

La Zona "E.1" riguarda le aree del territorio comunale prevalentemente interessate dalle attività agricole e/o connesse all'agricoltura.

Gli interventi consentiti sono i seguenti:

- 1) costruzioni a servizio dell'agricoltura, abitazioni, fabbricati rurali, stalle, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole etc.; sono consentiti i locali per ricovero animali al servizio diretto del fondo agricolo;
- 2) costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici o dirette ad utilizzare risorse naturali (ivi comprese le attività estrattive di cava), nonché tutti gli impianti e manufatti di cui all'art. 22 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i.;
- 3) locali per allevamento di animali di una certa consistenza, non a servizio del fondo agricolo ma costituenti attività produttiva autonoma. Agli effetti delle norme edilizie che li disciplinano, gli allevamenti si distinguono nelle seguenti categorie: a) bovini, equini, ovini; b) suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia, eventuali altre specie;
- 4) attività di agriturismo, secondo le norme vigenti in materia, e di turismo rurale, nonché piccole strutture sportive all'aperto con relativi servizi;
- 5) utilizzazioni dei fondi per l'impianto di Parchi: urbani e/o sub-urbani, territoriali, di valorizzazione di specifiche risorse (agricoltura biologica, colture specialistiche, florovivaismo, produzioni agricole tipiche, etno-antropologiche, etc.).

Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti.

Gli interventi edilizi consentiti sono i seguenti:

- a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 20 della L.R. n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esistente;
- b) ampliamento, sopraelevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

Le costruzioni destinate ad usi residenziali di cui al punto 1) devono rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadrati;
- indice massimo di fabbricabilità fondiaria (If): 0,03 m³/metro quadrato;
- altezza massima degli edifici: metri 7,50 alla gronda e non più di due elevazioni fuori terra, esclusi i vani cantinati e/o semicantinati;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00.

Si applicano inoltre le norme di cui all'art. 23 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i. sull'agriturismo e le norme di cui all'art. 12 della L.R. n° 40/1995 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali della tradizione costruttiva locale.

Le costruzioni destinate allo svolgimento delle altre attività indicate ai punti 1) e 2) devono rispettare i seguenti parametri:

- rapporto di copertura: un decimo della superficie fondiaria;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e s.m.i.;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³.

Per gli allevamenti di animali di cui al punto 3), a seconda del genere di animali allevati si applicano i seguenti parametri: per allevamento di bovini, equini e ovini:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³;

per allevamenti di suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia ed eventuali altre specie diverse dalle precedenti:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,05 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 30,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³.

Per tutte le costruzioni di cui ai punti 2) e 3) non sono consentiti scarichi in fognature o in corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'A.S.P. in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue; la distanza dagli insediamenti abitativi previsti dal P.R.G. non deve essere inferiore a metri 1.000, e comunque non inferiore a metri 500 dagli edifici abitativi più vicini.

In Zona "E.I" è consentita la realizzazione di piccole strutture sportive all'aperto quali piscine, campi da gioco, fino ad una superficie massima di 2.000 metri quadri. A servizio di tali attività è consentita la costruzione di piccoli edifici di servizio quali spogliatoi, uffici, magazzini e depositi. La costruzione di tali fabbricati è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie massima consentita: metri quadri 30,00;
- altezza massima: metri 3,50;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495.

Nella medesima area delle piccole strutture sportive all'aperto possono altresì essere realizzati modesti spazi di sosta opportunamente attrezzati per lo svago ed il tempo libero, anche sotto forma di chioschi o strutture precarie per la somministrazione di bevande e alimenti.

L'utilizzazione dei fondi per l'impianto di Parchi di cui al precedente punto 5) può avvenire su progetto unitario e nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 1,00 metro quadrato/50 metri quadri della superficie di intervento.

L'Autorizzazione per le costruzioni ammesse (ritrovi, ristoranti, sale trattenimenti, impianti per il tempo libero, il gioco e lo sport e servizi connessi) è subordinata all'approvazione di specifica deliberazione del Consiglio Comunale di Autorizzazione all'impianto del Parco sull'area interessata, e nel rispetto dei seguenti parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: metri 8,00 e per non più di due elevazioni fuori terra;
- parcheggi inerenti alle costruzioni di servizio al parco: 10,00 metri quadri/100 m³;
- rapporto massimo di copertura: 5%.

Per le attività di agriturismo e di turismo rurale, oltre alle norme di cui al precedente art. 33, è consentita la realizzazione di aree attrezzate per la ricettività e la sosta all'aperto con i relativi servizi di ospitalità e di modeste attività commerciali ad esse connesse nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 70.

In tutte le zone e sottozone di cui al presente Capo, nelle quali è consentita la nuova edificazione, è obbligatorio l'asservimento alla volumetria di particelle di terreno contigue e/o confinanti, e comunque che ricadono dentro un raggio di metri 200 dalla particella dove sarà realizzato l'immobile all'interno della medesima sottozona.

COMUNE DI MISILISCEMI

Libero Consorzio Comunale di Trapani
3° Settore - Urbanistica, SUAP,
Servizio: Urbanistica

Marca da bollo € 16,00
cod id:**01200583173044**
del **03/08/2022**

certificato di destinazione urbanistica n. 267/2022

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con Legge Regionale n.3 del 10 febbraio 2021, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7, parte prima, del 19 febbraio 2021, è stato istituito il Comune di Misiliscemi;
- con Verbale del 20.04.2021 il Commissario Straordinario per il Comune di Misiliscemi nominato dal Presidente della Regione Siciliana si è insediato nella sede provvisoria di Trapani;
- con deliberazione consiliare del Comune di Trapani n. 47 del 03.06.2021 e con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Misiliscemi con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 07.06.2021, entrambe esecutive, le due amministrazioni comunali hanno stabilito con convenzione l'esercizio associato delle funzioni delle attività di gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, dello Sportello Unico per l'Edilizia e della Pianificazione Urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Per quanto sopra precede e fino a nuove disposizioni, questo ufficio svolge attività amministrativa in nome e per conto del Comune di Misiliscemi.

Vista l'istanza prot. n. REP_PROV_TP/TP-SUPRO87756/08-08-2022, presentata dal Sig. Rizzo Filippo nato a Trapani il 04/11/1941 e residente in Trapani, nella Strada Marsala-Rilievo n. 530, nella qualità di amministratore unico della società P & T Technology Italia S.r.l.;

Visti gli allegati grafici a firma del tecnico Geom. Genovese Roberto, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Trapani al n°1613;

Visto il Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 42 /D.R.U. del 12-2-2010 , pubblicato sulla G.U.R.S. n.19 del 16-4-2010 ;

Vista la Determina Dirigenziale n. 209 del 18-5-2011 , avente per oggetto la rielaborazione parziale del Piano Regolatore Generale , adempimenti inerenti le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano ai sensi dell'art. 5 del Decreto di approvazione ;

Vista la Rettifica all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella Provincia di Trapani adottato con D.A. n.2694 del 15-6-2017,e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trapani dal 23-6-2017;

Visto l'art. 18 della Legge n.47 del 28/2/85;

Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 ;

CERTIFICA

che i lotti di terreno siti in C/da Portella, iscritti in catasto al foglio e particelle sottoelencate, sono distinti nel P.R.G. , come Zona Territoriale Omogenea come appresso specificato con le prescrizioni urbanistiche di cui

all'allegato:

Foglio	Particella	Prescrizione
70	54	in parte E.1, in parte E.2
70	136	E.1
70	26	in parte E.1, in parte E.2
70	50	in parte E.1, in parte E.2
70	55	in parte E.1, in parte E.2
70	17	E.1
70	28	in parte E.1, in parte E.2
70	89	in parte E.1, in parte E.2
70	132	E.1
70	24	in parte E.1, in parte E.2
70	25	E.1
70	27	in parte E.1, in parte E.2

I lotti ricadono in parte in Ambito Naturalistico Ripariale, nella fascia di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua (m. 150 dalle sponde), in Ambito Naturalistico del Fiume Misiliscemi ed in aree con livello di tutela 1 di cui all'art. 20 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico, che si allegano, vigendo le norme di salvaguardia.

Il presente documento certifica unicamente la destinazione del territorio individuato dalle particelle suindicate, in base allo strumento urbanistico vigente, a prescindere dalla eventuale utilizzazione già effettuata a fini edificatori delle stesse o delle particelle originarie da cui derivano.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi.

Si rilascia in carta legale, a richiesta dell'interessato.

Il tecnico istruttore

f.to geom. Carlo Campo

Trapani li 14.09.2022

Il Responsabile
del Servizio Urbanistica
Salvatore D'Angelo, Architetto



Firmato digitalmente da:
D'Angelo Salvatore
Firmato il 14/09/2022 09:20
Seriale Certificato: 830581
Valido dal 15/10/2021 al 15/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Dirigente

Firmato
digitalmente da

**Carlo Maria
Guarnotta**

CN = Guarnotta Carlo
Maria

E.1 – Zona agricola produttiva

La Zona "E.1" riguarda le aree del territorio comunale prevalentemente interessate dalle attività agricole e/o connesse all'agricoltura.

Gli interventi consentiti sono i seguenti:

- 1) costruzioni a servizio dell'agricoltura, abitazioni, fabbricati rurali, stalle, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole etc.; sono consentiti i locali per ricovero animali al servizio diretto del fondo agricolo;
- 2) costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici o dirette ad utilizzare risorse naturali (ivi comprese le attività estrattive di cava), nonché tutti gli impianti e manufatti di cui all'art. 22 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i.;
- 3) locali per allevamento di animali di una certa consistenza, non a servizio del fondo agricolo ma costituenti attività produttiva autonoma. Agli effetti delle norme edilizie che li disciplinano, gli allevamenti si distinguono nelle seguenti categorie: a) bovini, equini, ovini; b) suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia, eventuali altre specie;
- 4) attività di agriturismo, secondo le norme vigenti in materia, e di turismo rurale, nonché piccole strutture sportive all'aperto con relativi servizi;
- 5) utilizzazioni dei fondi per l'impianto di Parchi: urbani e/o sub-urbani, territoriali, di valorizzazione di specifiche risorse (agricoltura biologica, colture specialistiche, florovivaismo, produzioni agricole tipiche, etno-antropologiche, etc.).

Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti.

Gli interventi edilizi consentiti sono i seguenti:

- a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 20 della L.R. n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esistente;
- b) ampliamento, sopraelevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

Le costruzioni destinate ad usi residenziali di cui al punto 1) devono rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadrati;
- indice massimo di fabbricabilità fondiaria (If): 0,03 m³/metro quadrato;
- altezza massima degli edifici: metri 7,50 alla gronda e non più di due elevazioni fuori terra, esclusi i vani cantinati e/o semicantinati;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00.

Si applicano inoltre le norme di cui all'art. 23 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i. sull'agriturismo e le norme di cui all'art. 12 della L.R. n° 40/1995 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali della tradizione costruttiva locale.

Le costruzioni destinate allo svolgimento delle altre attività indicate ai punti 1) e 2) devono rispettare i seguenti parametri:

- rapporto di copertura: un decimo della superficie fondiaria;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e s.m.i.;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³.

Per gli allevamenti di animali di cui al punto 3), a seconda del genere di animali allevati si applicano i seguenti parametri:

per allevamento di bovini, equini e ovini:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³;

per allevamenti di suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia ed eventuali altre specie diverse dalle precedenti:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,05 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 30,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³.

Per tutte le costruzioni di cui ai punti 2) e 3) non sono consentiti scarichi in fognature o in corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'A.S.P. in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue; la distanza dagli insediamenti abitativi previsti dal P.R.G. non deve essere inferiore a metri 1.000, e comunque non inferiore a metri 500 dagli edifici abitativi più vicini.

In Zona "E.I" è consentita la realizzazione di piccole strutture sportive all'aperto quali piscine, campi da gioco, fino ad una superficie massima di 2.000 metri quadri. A servizio di tali attività è consentita la costruzione di piccoli edifici di servizio quali spogliatoi, uffici, magazzini e depositi. La costruzione di tali fabbricati è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie massima consentita: metri quadri 30,00;
- altezza massima: metri 3,50;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495.

Nella medesima area delle piccole strutture sportive all'aperto possono altresì essere realizzati modesti spazi di sosta opportunamente attrezzati per lo svago ed il tempo libero, anche sotto forma di chioschi o strutture precarie per la somministrazione di bevande e alimenti.

L'utilizzazione dei fondi per l'impianto di Parchi di cui al precedente punto 5) può avvenire su progetto unitario e nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 1,00 metro quadrato/50 metri quadri della superficie di intervento.

L'Autorizzazione per le costruzioni ammesse (ritrovi, ristoranti, sale trattenimenti, impianti per il tempo libero, il gioco e lo sport e servizi connessi) è subordinata all'approvazione di specifica deliberazione del Consiglio Comunale di Autorizzazione all'impianto del Parco sull'area interessata, e nel rispetto dei seguenti parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: metri 8,00 e per non più di due elevazioni fuori terra;
- parcheggi inerenti alle costruzioni di servizio al parco: 10,00 metri quadri/100 m³;
- rapporto massimo di copertura: 5%.

Per le attività di agriturismo e di turismo rurale, oltre alle norme di cui al precedente art. 33, è consentita la realizzazione di aree attrezzate per la ricettività e la sosta all'aperto con i relativi servizi di ospitalità e di modeste attività commerciali ad esse connesse nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 70.

In tutte le zone e sottozone di cui al presente Capo, nelle quali è consentita la nuova edificazione, è obbligatorio l'asservimento alla volumetria di particelle di terreno contigue e/o confinanti, e comunque che ricadono dentro un raggio di metri 200 dalla particella dove sarà realizzato l'immobile all'interno della medesima sottozona.

E.2 – Zona agricola di mantenimento e tutela del paesaggio agrario, naturalistico e dei boschi

La Zona “E.2” comprende le aree agricole degli ambiti naturalistici, dei parchi, dei boschi con le relative fasce di rispetto e di zone paesaggisticamente significative.

Per questa zona valgono le norme generali di cui al precedente art. 48.

Gli interventi consentiti sono quelli di cui al precedente art. 48 ad esclusione dei punti 1), 2) e 3) e con le seguenti limitazioni:

- non è ammessa la realizzazione di impianti di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e impianti agricolo-produttivi e zootecnici che prevedano la costruzione di strutture (quali ad esempio, silos, stalle, serre, fungaie, etc.);
- non sono ammesse le attività di trasformazione del territorio che possano incidere sulla morfologia e sugli equilibri ecologici ed idraulici dei luoghi ivi compresi sbancamenti, riempimenti, muri di contenimento e recinzioni in muratura;
- non sono ammesse opere di sbancamento per la posa delle fondazioni di nuove costruzioni e di riempimento per altezze superiori a metri 1,50 dalla quota di posa del cantinato;
- non sono consentiti scarichi in fognature o in corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'A.S.P. in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue;
- non è ammesso l'abbattimento di piante d'alto fusto esistenti.

Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti.

Gli interventi edilizi consentiti sono **quelli di** manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 20 della L.R. n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esistente.

Nelle aree impegnate da attività in esercizio alla data di adozione del presente strumento urbanistico, con esclusione di quelle ricadenti nelle Riserve Naturali e nelle SIC-ZPS, sono consentiti tutti gli interventi della Z.O.T. “E.1” e/o gli interventi di attività produttiva già autorizzata.

Si applicano inoltre le norme di cui all'art. 23 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i. sull'agriturismo e le norme di cui all'art. 12 della L.R. n° 40/1995 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali della tradizione costruttiva locale. Nel caso di manufatti di interesse storico-architettonico e/o etno-antropologico e relative aree di pertinenza si applicano le norme di Zona “A.3” e di Zona “E.7”.

Nella fascia di rispetto dei boschi sono consentiti gli interventi previsti dal P.R.G. e dalle norme vigenti, con riferimento al precedente art. 35.

Ambito naturalistico ripariale

L'“*Ambito naturalistico ripariale*” comprende le aree individuate dal P.R.G. lungo il corso dei torrenti, dei canali e dei corsi d'acqua in genere, che costituiscono oggetto di specifica tutela dell'ambiente delle ripe, anche al fine di non provocare o accentuare fenomeni di instabilità dei versanti e dell'ecosistema ripariale.

L'“*Ambito naturalistico ripariale*” non costituisce Zona Omogenea Territoriale, bensì mera fascia di rispetto delimitata da una linea di perimetrazione ad andamento approssimativamente parallelo alla linea d'acqua da entrambi i lati.

Pertanto gli interventi consentiti sono quelli delle zone omogenee territoriali di appartenenza individuate dal P.R.G., con le limitazioni discendenti dal R.D. 25/07/1904, n° 523 e s.m.i. e con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- non è ammessa la realizzazione di impianti di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e impianti agricolo-produttivi e zootecnici che prevedano la costruzione di strutture che modificano in maniera significativa il paesaggio (quali, ad esempio, silos, stalle, serre, tunnel, fungaie, etc.), a partire dalla data di adozione del P.R.G.;
- non sono ammesse le attività di trasformazione del territorio che possano incidere sulla morfologia e sugli equilibri ecologici ed idraulici dei luoghi, ivi compresi lavori di sbancamento e riempimento;
- non sono consentiti scarichi sui corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'A.S.P. in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue.

Il limite dell'“*Ambito naturalistico ripariale*” equivale a limite di edificabilità, alla stregua di vincolo di mero arretramento, salvo diverse prescrizioni riportate nelle norme particolari di zona o nei Piani Particolareggiati. In tal senso le aree interessate dall'“*Ambito naturalistico ripariale*” mantengono le destinazioni urbanistiche di Zona Omogenea territoriale assegnata dal P.R.G., consentendo l'utilizzazione del diritto di superficie per gli eventuali fini edificatori al di là del limite di arretramento.

Ambito naturalistico del fiume Misiliscemi

L' "Ambito naturalistico del fiume Misiliscemi" comprende le aree a ridosso del corso del fiume Misiliscemi così come individuate nel P.R.G. Esso è finalizzato alla tutela ambientale dello specifico habitat del fiume Misiliscemi, nonché all'equilibrio delle biocenosi e alla tutela del paesaggio agricolo-fluviale dei suoi ampi versanti.

Le previsioni del P.R.G. si possono attuare a mezzo di un apposito PRA di Parco Fluviale, con caratteristiche di Piano Particolareggiato, che dovrà definire le specifiche destinazioni d'uso delle aree, le tipologie di intervento pubblico e/o privato e le relative prescrizioni attuative.

In particolare il PRA di Parco Fluviale dovrà garantire un equilibrio fra gli aspetti della tutela dell'ambiente fluviale e le diverse attività antropiche nelle aree attraversate dal corso d'acqua, con riferimento alle attività agricole e agli insediamenti esistenti, specificando le tipologie di intervento ammissibili per il recupero e il riuso dei manufatti e prevedendo la realizzazione di attrezzature culturali e scientifiche, per il tempo libero con funzioni socio-educative e ricreative, turistiche e di servizi complementari nonché di sentieristica e di spazi attrezzati per il godimento e la fruizione delle bellezze naturali e paesaggistiche.

Nelle more dell'approvazione del PRA di Parco Fluviale:

- non è ammessa la realizzazione di impianti di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e impianti agricolo-produttivi e zootecnici che prevedano la costruzione di strutture che modificano in maniera significativa il paesaggio (quali, ad esempio, silos, stalle, serre, tunnel, fungaie, etc.), a partire dalla data di adozione del P.R.G.;
- non sono ammesse le attività di trasformazione del territorio che possano incidere sulla morfologia e sugli equilibri ecologici ed idraulici dei luoghi, ivi compresi lavori di sbancamento e riempimento;
- non sono consentiti scarichi sul corso d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'A.S.P. in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue.

Sono consentite le attività agricole e la realizzazione di piccoli parchi e giardini di iniziativa pubblica e privata. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi edilizi diretti limitatamente a manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con esclusione di demolizione totale dell'organismo esistente e relativa sostituzione edilizia.

TITOLO III

NORME PER PAESAGGI LOCALI

Art. 20

Articolazione delle norme

Il Piano Paesaggistico considera:

- le componenti strutturanti del paesaggio di cui agli articoli precedenti, che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio;

- le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali di cui agli articoli precedenti;

Nei paesaggi locali le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio. Il paesaggio locale rappresenta inoltre il più diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui beni culturali e ambientali articolati nei sistemi e nelle componenti definiti al precedente

Titolo II.

Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono definite:

1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del Codice;

2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art.145 del Codice.

Le aree di cui al punto 2) comprendono:

- i Beni Paesaggistici di cui all'art.134, lett. a) e b), del Codice;

- i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede di piano un'appropriate considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.

Tali aree vengono articolate secondo tre distinti regimi normativi, successivamente definiti, che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione locale e territoriale. Ferma restando la perimetrazione complessiva delle aree di cui al punto 2), i perimetri delle aree aventi diversi livelli di tutela, per comprovate ragioni discendenti dall'esistenza di condizioni non verificabili alla scala del presente Piano, possono subire limitate variazioni in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni previa valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.

Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli produttivi, che dovranno essere perimetrare ed individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita esclusivamente la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e o pere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - già previsti negli strumenti urbanistici vigenti; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica, anche quando inclusi negli elenchi di cui al D.P.R. n. 31 del 13/2/2017.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura di cui all'art. 22 l.r. 71/78, nel rispetto del carattere insediativo rurale.

Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 2) potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 2 comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

Aree con livello di tutela 3)

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le "invarianti" del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici - ad esclusione di ruderi ed organismi edilizi che abbiano perso la loro riconoscibilità - che non necessitino dell'apertura di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione e riconfigurazione di eventuali detrattori paesaggistici e i cui progetti rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla precedente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi. Sono altresì preclusi l'aumento della superficie utile e il trasferimento di volumetria all'interno delle aree dello stesso livello di tutela.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - già previsti negli strumenti urbanistici vigenti; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica, anche quando inclusi negli elenchi di cui al D.P.R. n. 31 del 13/2/2017.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici. Sono vietate le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010.

Nelle aree rappresentate da acque interne e marine e dai relativi fondali si fa riferimento alle specifiche norme per componenti e ai paesaggi locali.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione per le opere assensibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 3) potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 3 comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

Aree di recupero

Sono costituite da aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli strumenti urbanistici comunali. All'interno di tali piani potranno prevedersi, per giustificate ragioni connesse alla necessità di una organica regolamentazione urbanistica, limitate variazioni dei perimetri delle aree di recupero individuati nel presente Piano.

Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati.

Sono consentiti:

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- interventi tesi all'incremento del patrimonio vegetale, alla realizzazione di attrezzature ed impianti e di opere infrastrutturali compatibili con l'ambiente e il paesaggio;
- interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente;
- nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio nelle aree costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità paesaggistico-ambientale;

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali qualora riguardino aree soggette a tutela.

Nelle aree individuate come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice, nelle more della redazione dei piani da parte dei Comuni, non sono consentite le nuove costruzioni.

COMUNE DI MISILISCEMI

Libero Consorzio Comunale di Trapani
3° Settore - Urbanistica, SUAP,
Servizio: Urbanistica

Marca da bollo € 16,00
cod id:**01200583173066**
del **03/08/2022**

certificato di destinazione urbanistica n. 266/2022

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con Legge Regionale n.3 del 10 febbraio 2021, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7, parte prima, del 19 febbraio 2021, è stato istituito il Comune di Misiliscemi;
- con Verbale del 20.04.2021 il Commissario Straordinario per il Comune di Misiliscemi nominato dal Presidente della Regione Siciliana si è insediato nella sede provvisoria di Trapani;
- con deliberazione consiliare del Comune di Trapani n. 47 del 03.06.2021 e con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Misiliscemi con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 07.06.2021, entrambe esecutive, le due amministrazioni comunali hanno stabilito con convenzione l'esercizio associato delle funzioni delle attività di gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, dello Sportello Unico per l'Edilizia e della Pianificazione Urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Per quanto sopra precede e fino a nuove disposizioni, questo ufficio svolge attività amministrativa in nome e per conto del Comune di Misiliscemi.

Vista l'istanza prot. n. REP_PROV_TP/TP-SUPRO 87751/08-08-2022, presentata dal Sig. Rizzo Filippo nato a Trapani il 04/11/1941 e residente in Trapani, nella Strada Marsala-Rilievo n. 530, nella qualità di amministratore unico della società P & T Technology Italia S.r.l.;

Visti gli allegati grafici a firma del tecnico Geom. Genovese Roberto, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Trapani al n°1613;

Visto il Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 42 /D.R.U. del 12-2-2010 , pubblicato sulla G.U.R.S. n.19 del 16-4-2010 ;

Vista la Determina Dirigenziale n. 209 del 18-5-2011 , avente per oggetto la rielaborazione parziale del Piano Regolatore Generale , adempimenti inerenti le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano ai sensi dell'art. 5 del Decreto di approvazione ;

Vista la Rettifica all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella Provincia di Trapani adottato con D.A. n.2694 del 15-6-2017,e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trapani dal 23-6-2017;

Visto l'art. 18 della Legge n.47 del 28/2/85;

Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 ;

CERTIFICA

che i lotti di terreno siti in C/da Portella, iscritti in catasto al foglio e particelle sottoelencate, sono distinti nel P.R.G. , come Zona Territoriale Omogenea come appresso specificato con le prescrizioni urbanistiche di cui

all'allegato:

Foglio	Particella	Prescrizione
71	11	E.1
71	65	E.1
71	24	E.1
71	25	in parte E.1, in parte E.2
71	26	in parte E.1, in parte E.2
71	27	E.1
71	9	in parte E.1, in parte E.2
71	10	E.1
71	29	E.1
71	62	E.1
71	30	in parte E.1, in parte E.2
71	23	in parte E.1, in parte E.2
71	61	E.1
71	34	E.1
71	22	in parte E.1, in parte E.2
71	6	in parte E.1, in parte E.2
71	5	in parte E.1, in parte E.2
71	4	in parte E.1, in parte E.2
71	41	in parte E.1, in parte E.2
71	35	in parte E.1, in parte E.2
71	37	in parte E.1, in parte E.2
71	36	in parte E.1, in parte E.2
71	38	in parte E.1, in parte E.2
71	3	in parte E.1, in parte E.2
71	33	in parte E.1, in parte E.2
71	48	E.1
71	49	E.1
71	1	in parte E.1, in parte E.2
71	2	E.1
71	28	in parte E.1, in parte E.2
71	20	in parte E.1, in parte E.2
71	45	E.1

I lotti ricadono in parte in Ambito Naturalistico Ripariale, nella fascia di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua (m. 150 dalle sponde), in Ambito Naturalistico del Fiume Misiliscemi ed in aree con livello di tutela 1 di cui all'art. 20 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico, che si allegano, vigendo le norme di salvaguardia.

Il presente documento certifica unicamente la destinazione del territorio individuato dalle particelle suindicate, in base allo strumento urbanistico vigente, a prescindere dalla eventuale utilizzazione già effettuata a fini edificatori delle stesse o delle particelle originarie da cui derivano.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il presente certificato non può essere prodotto agli organi

della Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi.
Si rilascia in carta legale, a richiesta dell'interessato.

Il tecnico istruttore
f.to geom. Carlo Campo

Trapani li 14.09.2022

Il Responsabile
del Servizio Urbanistica
Salvatore D'Angelo, Architetto



Firmato digitalmente da:
D'Angelo Salvatore
Firmato il 14/09/2022 09:22
Seriale Certificato: 830581
Valido dal 15/10/2021 al 15/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Dirigente

Firmato
digitalmente da

**Carlo Maria
Guarnotta**

CN = Guarnotta
Carlo Maria

E.1 – Zona agricola produttiva

La Zona "E.1" riguarda le aree del territorio comunale prevalentemente interessate dalle attività agricole e/o connesse all'agricoltura.

Gli interventi consentiti sono i seguenti:

- 1) costruzioni a servizio dell'agricoltura, abitazioni, fabbricati rurali, stalle, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole etc.; sono consentiti i locali per ricovero animali al servizio diretto del fondo agricolo;
- 2) costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici o dirette ad utilizzare risorse naturali (ivi comprese le attività estrattive di cava), nonché tutti gli impianti e manufatti di cui all'art. 22 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i.;
- 3) locali per allevamento di animali di una certa consistenza, non a servizio del fondo agricolo ma costituenti attività produttiva autonoma. Agli effetti delle norme edilizie che li disciplinano, gli allevamenti si distinguono nelle seguenti categorie: a) bovini, equini, ovini; b) suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia, eventuali altre specie;
- 4) attività di agriturismo, secondo le norme vigenti in materia, e di turismo rurale, nonché piccole strutture sportive all'aperto con relativi servizi;
- 5) utilizzazioni dei fondi per l'impianto di Parchi: urbani e/o sub-urbani, territoriali, di valorizzazione di specifiche risorse (agricoltura biologica, colture specialistiche, florovivaismo, produzioni agricole tipiche, etno-antropologiche, etc.).

Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti.

Gli interventi edilizi consentiti sono i seguenti:

- a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 20 della L.R. n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esistente;
- b) ampliamento, sopraelevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

Le costruzioni destinate ad usi residenziali di cui al punto 1) devono rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadrati;
- indice massimo di fabbricabilità fondiaria (If): 0,03 m³/metro quadrato;
- altezza massima degli edifici: metri 7,50 alla gronda e non più di due elevazioni fuori terra, esclusi i vani cantinati e/o semicantinati;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00.

Si applicano inoltre le norme di cui all'art. 23 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i. sull'agriturismo e le norme di cui all'art. 12 della L.R. n° 40/1995 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali della tradizione costruttiva locale.

Le costruzioni destinate allo svolgimento delle altre attività indicate ai punti 1) e 2) devono rispettare i seguenti parametri:

- rapporto di copertura: un decimo della superficie fondiaria;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e s.m.i.;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³.

Per gli allevamenti di animali di cui al punto 3), a seconda del genere di animali allevati si applicano i seguenti parametri:

per allevamento di bovini, equini e ovini:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³;

per allevamenti di suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia ed eventuali altre specie diverse dalle precedenti:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,05 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 30,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³.

Per tutte le costruzioni di cui ai punti 2) e 3) non sono consentiti scarichi in fognature o in corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'A.S.P. in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue; la distanza dagli insediamenti abitativi previsti dal P.R.G. non deve essere inferiore a metri 1.000, e comunque non inferiore a metri 500 dagli edifici abitativi più vicini.

In Zona "E.I" è consentita la realizzazione di piccole strutture sportive all'aperto quali piscine, campi da gioco, fino ad una superficie massima di 2.000 metri quadri. A servizio di tali attività è consentita la costruzione di piccoli edifici di servizio quali spogliatoi, uffici, magazzini e depositi. La costruzione di tali fabbricati è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie massima consentita: metri quadri 30,00;
- altezza massima: metri 3,50;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495.

Nella medesima area delle piccole strutture sportive all'aperto possono altresì essere realizzati modesti spazi di sosta opportunamente attrezzati per lo svago ed il tempo libero, anche sotto forma di chioschi o strutture precarie per la somministrazione di bevande e alimenti.

L'utilizzazione dei fondi per l'impianto di Parchi di cui al precedente punto 5) può avvenire su progetto unitario e nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 1,00 metro quadrato/50 metri quadri della superficie di intervento.

L'Autorizzazione per le costruzioni ammesse (ritrovi, ristoranti, sale trattenimenti, impianti per il tempo libero, il gioco e lo sport e servizi connessi) è subordinata all'approvazione di specifica deliberazione del Consiglio Comunale di Autorizzazione all'impianto del Parco sull'area interessata, e nel rispetto dei seguenti parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: metri 8,00 e per non più di due elevazioni fuori terra;
- parcheggi inerenti alle costruzioni di servizio al parco: 10,00 metri quadri/100 m³;
- rapporto massimo di copertura: 5%.

Per le attività di agriturismo e di turismo rurale, oltre alle norme di cui al precedente art. 33, è consentita la realizzazione di aree attrezzate per la ricettività e la sosta all'aperto con i relativi servizi di ospitalità e di modeste attività commerciali ad esse connesse nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 70.

In tutte le zone e sottozone di cui al presente Capo, nelle quali è consentita la nuova edificazione, è obbligatorio l'asservimento alla volumetria di particelle di terreno contigue e/o confinanti, e comunque che ricadono dentro un raggio di metri 200 dalla particella dove sarà realizzato l'immobile all'interno della medesima sottozona.

E.2 – Zona agricola di mantenimento e tutela del paesaggio agrario, naturalistico e dei boschi

La Zona “E.2” comprende le aree agricole degli ambiti naturalistici, dei parchi, dei boschi con le relative fasce di rispetto e di zone paesaggisticamente significative.

Per questa zona valgono le norme generali di cui al precedente art. 48.

Gli interventi consentiti sono quelli di cui al precedente art. 48 ad esclusione dei punti 1), 2) e 3) e con le seguenti limitazioni:

- non è ammessa la realizzazione di impianti di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e impianti agricolo-produttivi e zootecnici che prevedano la costruzione di strutture (quali ad esempio, silos, stalle, serre, fungaie, etc.);
- non sono ammesse le attività di trasformazione del territorio che possano incidere sulla morfologia e sugli equilibri ecologici ed idraulici dei luoghi ivi compresi sbancamenti, riempimenti, muri di contenimento e recinzioni in muratura;
- non sono ammesse opere di sbancamento per la posa delle fondazioni di nuove costruzioni e di riempimento per altezze superiori a metri 1,50 dalla quota di posa del cantinato;
- non sono consentiti scarichi in fognature o in corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'A.S.P. in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue;
- non è ammesso l'abbattimento di piante d'alto fusto esistenti.

Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti.

Gli interventi edilizi consentiti sono **quelli di** manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 20 della L.R. n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esistente.

Nelle aree impegnate da attività in esercizio alla data di adozione del presente strumento urbanistico, con esclusione di quelle ricadenti nelle Riserve Naturali e nelle SIC-ZPS, sono consentiti tutti gli interventi della Z.O.T. “E.1” e/o gli interventi di attività produttiva già autorizzata.

Si applicano inoltre le norme di cui all'art. 23 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i. sull'agriturismo e le norme di cui all'art. 12 della L.R. n° 40/1995 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali della tradizione costruttiva locale. Nel caso di manufatti di interesse storico-architettonico e/o etno-antropologico e relative aree di pertinenza si applicano le norme di Zona “A.3” e di Zona “E.7”.

Nella fascia di rispetto dei boschi sono consentiti gli interventi previsti dal P.R.G. e dalle norme vigenti, con riferimento al precedente art. 35.

Ambito naturalistico ripariale

L'“*Ambito naturalistico ripariale*” comprende le aree individuate dal P.R.G. lungo il corso dei torrenti, dei canali e dei corsi d'acqua in genere, che costituiscono oggetto di specifica tutela dell'ambiente delle ripe, anche al fine di non provocare o accentuare fenomeni di instabilità dei versanti e dell'ecosistema ripariale.

L'“*Ambito naturalistico ripariale*” non costituisce Zona Omogenea Territoriale, bensì mera fascia di rispetto delimitata da una linea di perimetrazione ad andamento approssimativamente parallelo alla linea d'acqua da entrambi i lati.

Pertanto gli interventi consentiti sono quelli delle zone omogenee territoriali di appartenenza individuate dal P.R.G., con le limitazioni discendenti dal R.D. 25/07/1904, n° 523 e s.m.i. e con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- non è ammessa la realizzazione di impianti di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e impianti agricolo-produttivi e zootecnici che prevedano la costruzione di strutture che modificano in maniera significativa il paesaggio (quali, ad esempio, silos, stalle, serre, tunnel, fungaie, etc.), a partire dalla data di adozione del P.R.G.;
- non sono ammesse le attività di trasformazione del territorio che possano incidere sulla morfologia e sugli equilibri ecologici ed idraulici dei luoghi, ivi compresi lavori di sbancamento e riempimento;
- non sono consentiti scarichi sui corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'A.S.P. in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue.

Il limite dell'“*Ambito naturalistico ripariale*” equivale a limite di edificabilità, alla stregua di vincolo di mero arretramento, salvo diverse prescrizioni riportate nelle norme particolari di zona o nei Piani Particolareggiati. In tal senso le aree interessate dall'“*Ambito naturalistico ripariale*” mantengono le destinazioni urbanistiche di Zona Omogenea territoriale assegnata dal P.R.G., consentendo l'utilizzazione del diritto di superficie per gli eventuali fini edificatori al di là del limite di arretramento.

Ambito naturalistico del fiume Misiliscemi

L' "Ambito naturalistico del fiume Misiliscemi" comprende le aree a ridosso del corso del fiume Misiliscemi così come individuate nel P.R.G. Esso è finalizzato alla tutela ambientale dello specifico habitat del fiume Misiliscemi, nonché all'equilibrio delle biocenosi e alla tutela del paesaggio agricolo-fluviale dei suoi ampi versanti.

Le previsioni del P.R.G. si possono attuare a mezzo di un apposito PRA di Parco Fluviale, con caratteristiche di Piano Particolareggiato, che dovrà definire le specifiche destinazioni d'uso delle aree, le tipologie di intervento pubblico e/o privato e le relative prescrizioni attuative.

In particolare il PRA di Parco Fluviale dovrà garantire un equilibrio fra gli aspetti della tutela dell'ambiente fluviale e le diverse attività antropiche nelle aree attraversate dal corso d'acqua, con riferimento alle attività agricole e agli insediamenti esistenti, specificando le tipologie di intervento ammissibili per il recupero e il riuso dei manufatti e prevedendo la realizzazione di attrezzature culturali e scientifiche, per il tempo libero con funzioni socio-educative e ricreative, turistiche e di servizi complementari nonché di sentieristica e di spazi attrezzati per il godimento e la fruizione delle bellezze naturali e paesaggistiche.

Nelle more dell'approvazione del PRA di Parco Fluviale:

- non è ammessa la realizzazione di impianti di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e impianti agricolo-produttivi e zootecnici che prevedano la costruzione di strutture che modificano in maniera significativa il paesaggio (quali, ad esempio, silos, stalle, serre, tunnel, fungaie, etc.), a partire dalla data di adozione del P.R.G.;
- non sono ammesse le attività di trasformazione del territorio che possano incidere sulla morfologia e sugli equilibri ecologici ed idraulici dei luoghi, ivi compresi lavori di sbancamento e riempimento;
- non sono consentiti scarichi sul corso d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'A.S.P. in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue.

Sono consentite le attività agricole e la realizzazione di piccoli parchi e giardini di iniziativa pubblica e privata. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi edilizi diretti limitatamente a manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con esclusione di demolizione totale dell'organismo esistente e relativa sostituzione edilizia.

TITOLO III

NORME PER PAESAGGI LOCALI

Art. 20

Articolazione delle norme

Il Piano Paesaggistico considera:

- le componenti strutturanti del paesaggio di cui agli articoli precedenti, che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio;

- le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali di cui agli articoli precedenti;

Nei paesaggi locali le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio. Il paesaggio locale rappresenta inoltre il più diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui beni culturali e ambientali articolati nei sistemi e nelle componenti definiti al precedente

Titolo II.

Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono definite:

1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del Codice;

2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art.145 del Codice.

Le aree di cui al punto 2) comprendono:

- i Beni Paesaggistici di cui all'art.134, lett. a) e b), del Codice;

- i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede di piano un'appropriate considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.

Tali aree vengono articolate secondo tre distinti regimi normativi, successivamente definiti, che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione locale e territoriale. Ferma restando la perimetrazione complessiva delle aree di cui al punto 2), i perimetri delle aree aventi diversi livelli di tutela, per comprovate ragioni discendenti dall'esistenza di condizioni non verificabili alla scala del presente Piano, possono subire limitate variazioni in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni previa valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.

Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli produttivi, che dovranno essere perimetrate ed individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita esclusivamente la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e o pere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - già previsti negli strumenti urbanistici vigenti; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica, anche quando inclusi negli elenchi di cui al D.P.R. n. 31 del 13/2/2017.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura di cui all'art. 22 l.r. 71/78, nel rispetto del carattere insediativo rurale.

Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 2) potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 2 comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

Aree con livello di tutela 3)

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le "invarianti" del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici - ad esclusione di ruderi ed organismi edilizi che abbiano perso la loro riconoscibilità - che non necessitino dell'apertura di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione e riconfigurazione di eventuali detrattori paesaggistici e i cui progetti rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla precedente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi. Sono altresì preclusi l'aumento della superficie utile e il trasferimento di volumetria all'interno delle aree dello stesso livello di tutela.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - già previsti negli strumenti urbanistici vigenti; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica, anche quando inclusi negli elenchi di cui al D.P.R. n. 31 del 13/2/2017.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici. Sono vietate le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010.

Nelle aree rappresentate da acque interne e marine e dai relativi fondali si fa riferimento alle specifiche norme per componenti e ai paesaggi locali.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione per le opere assensibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 3) potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 3 comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

Aree di recupero

Sono costituite da aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli strumenti urbanistici comunali. All'interno di tali piani potranno prevedersi, per giustificate ragioni connesse alla necessità di una organica regolamentazione urbanistica, limitate variazioni dei perimetri delle aree di recupero individuati nel presente Piano.

Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati.

Sono consentiti:

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- interventi tesi all'incremento del patrimonio vegetale, alla realizzazione di attrezzature ed impianti e di opere infrastrutturali compatibili con l'ambiente e il paesaggio;
- interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente;
- nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio nelle aree costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità paesaggistico-ambientale;

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali qualora riguardino aree soggette a tutela.

Nelle aree individuate come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice, nelle more della redazione dei piani da parte dei Comuni, non sono consentite le nuove costruzioni.

COMUNE DI MISILISCEMI

Libero Consorzio Comunale di Trapani
3° Settore - Urbanistica, SUAP,
Servizio: Urbanistica

Marca da bollo € 16,00
cod id:**01200583172987**
del **03/08/2022**

certificato di destinazione urbanistica n. 268/2022

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con Legge Regionale n.3 del 10 febbraio 2021, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7, parte prima, del 19 febbraio 2021, è stato istituito il Comune di Misiliscemi;
- con Verbale del 20.04.2021 il Commissario Straordinario per il Comune di Misiliscemi nominato dal Presidente della Regione Siciliana si è insediato nella sede provvisoria di Trapani;
- con deliberazione consiliare del Comune di Trapani n. 47 del 03.06.2021 e con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Misiliscemi con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 07.06.2021, entrambe esecutive, le due amministrazioni comunali hanno stabilito con convenzione l'esercizio associato delle funzioni delle attività di gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, dello Sportello Unico per l'Edilizia e della Pianificazione Urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Per quanto sopra precede e fino a nuove disposizioni, questo ufficio svolge attività amministrativa in nome e per conto del Comune di Misiliscemi.

Vista l'istanza prot. n. REP_PROV_TP/TP-SUPRO87765/08-08-2022, presentata dal Sig. Rizzo Filippo nato a Trapani il 04/11/1941 e residente in Trapani, nella Strada Marsala-Rilievo n. 530, nella qualità di amministratore unico della società P & T Technology Italia S.r.l.;

Visti gli allegati grafici a firma del tecnico Geom. Genovese Roberto, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Trapani al n°1613;

Visto il Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 42 /D.R.U. del 12-2-2010 , pubblicato sulla G.U.R.S. n.19 del 16-4-2010 ;

Vista la Determina Dirigenziale n. 209 del 18-5-2011 , avente per oggetto la rielaborazione parziale del Piano Regolatore Generale , adempimenti inerenti le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano ai sensi dell'art. 5 del Decreto di approvazione ;

Vista la Rettifica all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella Provincia di Trapani adottato con D.A. n.2694 del 15-6-2017,e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trapani dal 23-6-2017;

Visto l'art. 18 della Legge n.47 del 28/2/85;

Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 ;

CERTIFICA

che i lotti di terreno siti in C/da Portella, iscritti in catasto al foglio e particelle sottoelencate, sono distinti nel P.R.G. , come Zona Territoriale Omogenea come appresso specificato con le prescrizioni urbanistiche di cui all'allegato:

Foglio	Particella	Prescrizione
80	144	E.1
80	146	E.1
80	148	E.1
80	149	E.1
80	150	E.1
80	152	E.1
80	154	E.1
80	157	E.1
80	158	E.1
80	160	E.1
80	163	E.1
80	7	E.1
80	48	E.1
80	47	E.1
80	49	E.1
80	17	E.1
80	44	E.1
80	93	E.1
80	23	E.1
80	178	E.1
80	104	E.1
80	186	E.1
80	188	in parte E.1, in parte E.7
80	103	E.1
80	37	E.1
80	162	E.1
80	88	E.1
80	89	E.1
80	92	E.1
80	3	E.1
80	25	E.1
80	138	E.1

I lotti sono interessati da Regia Trazzera Demaniale, salvo eventuali legittimazioni.

Il presente documento certifica unicamente la destinazione del territorio individuato dalle particelle suindicate, in base allo strumento urbanistico vigente, a prescindere dalla eventuale utilizzazione già effettuata a fini edificatori delle stesse o delle particelle originarie da cui derivano.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi.

Si rilascia in carta legale, a richiesta dell'interessato.

Il tecnico istruttore
f.to geom. Carlo Campo

Trapani li 09.09.2022

Il Responsabile
del Servizio Urbanistica
Salvatore D'Angelo, Architetto



Firmato digitalmente da:
D'Angelo Salvatore
Firmato il 09/09/2022 09:44
Seriale Certificato: 830581
Valido dal 15/10/2021 al 15/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Dirigente

Firmato
digitalmente da

**Carlo Maria
Guarnotta**

CN = Guarnotta
Carlo Maria

E.1 – Zona agricola produttiva

La Zona "E.1" riguarda le aree del territorio comunale prevalentemente interessate dalle attività agricole e/o connesse all'agricoltura.

Gli interventi consentiti sono i seguenti:

- 1) costruzioni a servizio dell'agricoltura, abitazioni, fabbricati rurali, stalle, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole etc.; sono consentiti i locali per ricovero animali al servizio diretto del fondo agricolo;
- 2) costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici o dirette ad utilizzare risorse naturali (ivi comprese le attività estrattive di cava), nonché tutti gli impianti e manufatti di cui all'art. 22 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i.;
- 3) locali per allevamento di animali di una certa consistenza, non a servizio del fondo agricolo ma costituenti attività produttiva autonoma. Agli effetti delle norme edilizie che li disciplinano, gli allevamenti si distinguono nelle seguenti categorie: a) bovini, equini, ovini; b) suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia, eventuali altre specie;
- 4) attività di agriturismo, secondo le norme vigenti in materia, e di turismo rurale, nonché piccole strutture sportive all'aperto con relativi servizi;
- 5) utilizzazioni dei fondi per l'impianto di Parchi: urbani e/o sub-urbani, territoriali, di valorizzazione di specifiche risorse (agricoltura biologica, colture specialistiche, florovivaismo, produzioni agricole tipiche, etno-antropologiche, etc.).

Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti.

Gli interventi edilizi consentiti sono i seguenti:

- a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 20 della L.R. n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esistente;
- b) ampliamento, sopraelevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

Le costruzioni destinate ad usi residenziali di cui al punto 1) devono rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadrati;
- indice massimo di fabbricabilità fondiaria (If): 0,03 m³/metro quadrato;
- altezza massima degli edifici: metri 7,50 alla gronda e non più di due elevazioni fuori terra, esclusi i vani cantinati e/o semicantinati;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00.

Si applicano inoltre le norme di cui all'art. 23 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i. sull'agriturismo e le norme di cui all'art. 12 della L.R. n° 40/1995 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali della tradizione costruttiva locale.

Le costruzioni destinate allo svolgimento delle altre attività indicate ai punti 1) e 2) devono rispettare i seguenti parametri:

- rapporto di copertura: un decimo della superficie fondiaria;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e s.m.i.;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³.

Per gli allevamenti di animali di cui al punto 3), a seconda del genere di animali allevati si applicano i seguenti parametri:

per allevamento di bovini, equini e ovini:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³;

per allevamenti di suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia ed eventuali altre specie diverse dalle precedenti:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,05 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 30,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³.

Per tutte le costruzioni di cui ai punti 2) e 3) non sono consentiti scarichi in fognature o in corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'A.S.P. in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue; la distanza dagli insediamenti abitativi previsti dal P.R.G. non deve essere inferiore a metri 1.000, e comunque non inferiore a metri 500 dagli edifici abitativi più vicini.

In Zona "E.I" è consentita la realizzazione di piccole strutture sportive all'aperto quali piscine, campi da gioco, fino ad una superficie massima di 2.000 metri quadri. A servizio di tali attività è consentita la costruzione di piccoli edifici di servizio quali spogliatoi, uffici, magazzini e depositi. La costruzione di tali fabbricati è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie massima consentita: metri quadri 30,00;
- altezza massima: metri 3,50;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495.

Nella medesima area delle piccole strutture sportive all'aperto possono altresì essere realizzati modesti spazi di sosta opportunamente attrezzati per lo svago ed il tempo libero, anche sotto forma di chioschi o strutture precarie per la somministrazione di bevande e alimenti.

L'utilizzazione dei fondi per l'impianto di Parchi di cui al precedente punto 5) può avvenire su progetto unitario e nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 1,00 metro quadrato/50 metri quadri della superficie di intervento.

L'Autorizzazione per le costruzioni ammesse (ritrovi, ristoranti, sale trattenimenti, impianti per il tempo libero, il gioco e lo sport e servizi connessi) è subordinata all'approvazione di specifica deliberazione del Consiglio Comunale di Autorizzazione all'impianto del Parco sull'area interessata, e nel rispetto dei seguenti parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: metri 8,00 e per non più di due elevazioni fuori terra;
- parcheggi inerenti alle costruzioni di servizio al parco: 10,00 metri quadri/100 m³;
- rapporto massimo di copertura: 5%.

Per le attività di agriturismo e di turismo rurale, oltre alle norme di cui al precedente art. 33, è consentita la realizzazione di aree attrezzate per la ricettività e la sosta all'aperto con i relativi servizi di ospitalità e di modeste attività commerciali ad esse connesse nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 70.

In tutte le zone e sottozone di cui al presente Capo, nelle quali è consentita la nuova edificazione, è obbligatorio l'asservimento alla volumetria di particelle di terreno contigue e/o confinanti, e comunque che ricadono dentro un raggio di metri 200 dalla particella dove sarà realizzato l'immobile all'interno della medesima sottozona.

E.7 – Zona agricola di rispetto e tutela delle architetture rurali

La Zona “E.7” definisce aree agricole come zone di rispetto e tutela di architetture rurali di interesse storico-architettonico e/o etno-antropologico, nonché giardini e/o aree di pertinenza di beni individuati nel P.R.G. come di interesse storico-architettonico. In questa zona è vietato operare tagli sul terreno naturale, scavi o sbancamenti di qualsiasi tipo, nonché l'abbattimento di piante di alto fusto esistenti.

Per i fabbricati esistenti sono consentiti soltanto interventi edilizi diretti per la manutenzione ordinaria, *manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo così come definiti dall'art. 20 della L.R. n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esistente, nonché le opere di sistemazione e di consolidamento statico degli edifici e delle aree di pertinenza. La ristrutturazione edilizia è consentita nelle opere interne senza che ciò interessi le strutture murarie dell'organismo originario fermo restando l'intervento di ablazione e demolizione delle superfetazioni, queste ultime anche all'esterno dei manufatti. Non è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati, **tranne le piccole opere pertinenziali, volumi tecnici e piccole strutture sportive all'aperto come di seguito specificato.***

In questa zona potranno essere realizzate soltanto la ristrutturazione delle strade esistenti e le relative sistemazioni che possono utilmente contribuire al consolidamento dei terreni, successivamente e in coordinamento con le opere consentite oltre a quelle eventualmente previste dal P.R.G. nell'ambito della zona.

È consentito il prosieguo delle attività agricole esistenti con esclusione di serre e impianti specialistici.

Negli immobili ricadenti in Z.O.T. “E.7”, ma non classificati come manufatti di interesse storico-architettonico (Z.O.T. “A.3”), sono consentite le attività edilizie indicate e meglio specificate come alle lett. a), b) e c) dell'art. 20 L.R. 71/1978, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del medesimo sopra citato articolo di legge, ivi compresa la demolizione e successiva ricostruzione alle condizioni qui di seguito specificate:

- divieto di ampliamento, sopraelevazione e nuova edificazione;

- in ogni caso, dovrà essere sempre assicurato il rispetto degli elementi tipologici e formali della tradizione locale.

È altresì consentita la realizzazione di piccole opere pertinenziali e di volumi tecnici. È altresì consentita la realizzazione di piccole strutture sportive all'aperto quali piscine e campi da gioco fino ad una superficie massima di 2.000 metri quadrati. A servizio di queste ultime strutture sportive all'aperto, è consentita la costruzione di piccoli edifici pertinenziali quali spogliatoi, uffici, magazzini e depositi. La costruzione di tali fabbricati è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie massima consentita: metri quadrati 30,00;

- altezza massima: metri 3,50;

- distanza minima dai confini: metri 10,00;

- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495.

Infine, riguardo alle opere consentite in casi di agriturismo e turismo rurale, si rimanda all'art. 70 delle N.T.A.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 121

Area delle trazzere demaniali

Le aree demaniali delle trazzere di cui al R.D. 30/12/1923, n° 3244 devono essere recuperate per l'uso pubblico e conservate nei loro tracciati, rilevabili dalla cartografia storica e da quella catastale, previo accertamento dell'U.T.C. e verifica dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere di Sicilia in ordine alla effettiva consistenza.

Devono essere altresì eliminate le alterazioni traumatiche che non sono conseguenze di regolari legittimazioni di suolo trazzerale, e recuperati il fondo naturale ed i caratteri tipologici originari.

La nuova utilizzazione delle trazzere demaniali, definite con progetti unitari per tratti omogenei, dovrà comprendere la eventuale viabilità veicolare e pedonale, nonché eventuali piste ciclabili, aree sistemate a verde e sistemi di recinzione e di separazione dalle proprietà private latitanti.

Dovranno essere inoltre conservati ed eventualmente restaurati i ponti storici, le opere d'arte esistenti e gli elementi complementari, quali: i muretti laterali, le cunette ed il selciato. Non saranno consentiti gli impianti a rete per servizi posti su pali, e quelli esistenti dovranno essere rimossi e sostituiti con cavidotti interrati. È consentita esclusivamente la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni e di adeguato design. Dovrà essere prevista la totale rimozione di tutti i cartelloni pubblicitari e qualsiasi altro manufatto che ostacoli il passaggio o la vista. È possibile utilizzare le case ed i manufatti rurali ricadenti nelle trazzere demaniali a fini commerciali, ricreativi e di servizio al turismo.

Il "*Piano di utilizzazione delle trazzere demaniali*", che definisce e include i progetti unitari di intervento di cui al 2° comma, deve essere redatto nel rispetto del R.D. n° 3244/1923 e dei regolamenti di cui ai RR.DD. 29/12/1927, n° 2801 e 16/07/1936, n° 1706, tenendo altresì conto della L.R. n° 10/1999. Esso ha valore di Piano Particolareggiato di attuazione e gli interventi previsti hanno valore di progetto di massima di opere pubbliche. Esso costituisce altresì variante urbanistica del P.R.G. e/o dei PP, ai fini del procedimento di approvazione, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere di Sicilia, sede unica regionale di Palermo.

Gli interventi previsti, alla stregua di progetto di massima di opere pubbliche, devono essere inseriti nel Programma triennale delle OO.PP. comunale, ai sensi della L.R. n° 21/1985 e s.m.i..

Nel caso che le aree demaniali delle trazzere risultino già attraversate da viabilità pubblica, il Piano di utilizzazione dovrà provvedere alla sistemazione delle fasce demaniali latitanti ed alla armonizzazione delle relative e rispettive opere previste e/o esistenti ed eventuali modifiche al tracciato della sede stradale.

Firmato digitalmente da:

AMENTA ORAZIO

Firmato il 29/06/2023 18:19

Seriale Certificato: 1929115

Valido dal 15/10/2021 al 15/10/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

COMUNE DI MISILISCEMI

3° Settore - Urbanistica, SUAP,

Servizio: Urbanistica

Firmato digitalmente da:

D'Angelo Salvatore

Firmato il 29/06/2023 14:02

Seriale Certificato: 830581

Valido dal 15/10/2021 al 15/10/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Marca da bollo € 16,00

cod id:**01220850523938**

del 09/05/2023

certificato di destinazione urbanistica n. 242/2023

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con Legge Regionale n.3 del 10 febbraio 2021, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7, parte prima, del 19 febbraio 2021, è stato istituito il Comune di Misiliscemi;

- vista la convenzione dell'8/03/2023 tra i comuni di Trapani e di Misiliscemi per la gestione in forma associata del servizio Sportello Unico Attività Produttive ai sensi del D.P.R. 160/2010 e lo Sportello Unico per l'Edilizia ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 come recepito dalla L.R. n. 16/2016 e delle funzioni di Pianificazione Urbanistica;

Per quanto sopra precede e fino a nuove disposizioni, questo ufficio svolge attività amministrativa in nome e per conto del Comune di Misiliscemi.

Vista l'istanza prot. n. REP_PROV_TP/TP-SUPRO 51483/10-05-2023, presentata dal Sig. Rizzo Filippo nato a Trapani il 04811/1941 e residente in Misiliscemi, C/da Rilievo, nella via Marsala n. 530, n.q. di a.u. della società P&T Technology Italia srl con sede in Trapani cf 01998770810;

Visti gli allegati grafici a firma del tecnico Geom. Genovese Roberto, iscritto all'Albo dei della Provincia di Trapani al n° 1613;

Visto il Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 42 /D.R.U. del 12-2-2010 , pubblicato sulla G.U.R.S. n.19 del 16-4-2010 ;

Vista la Determina Dirigenziale n. 209 del 18-5-2011 , avente per oggetto la rielaborazione parziale del Piano Regolatore Generale , adempimenti inerenti le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano ai sensi dell'art. 5 del Decreto di approvazione ;

Vista la Rettifica all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella Provincia di Trapani adottato con D.A. n.2694 del 15-6-2017,e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trapani dal 23-6-2017;

Visto l'art. 18 della Legge n.47 del 28/2/85;

Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 ;

CERTIFICA

che i lotti di terreno siti in Loc. Portella, iscritti in catasto al foglio e particelle sottoelencate, sono distinti nel P.R.G. , come Zona Territoriale Omogenea come appresso specificato con le prescrizioni urbanistiche di cui all'allegato:

Foglio	Particella	Prescrizione
71	21	E.1

Il presente documento certifica unicamente la destinazione del territorio individuato dalle particelle suindicate, in base allo strumento urbanistico vigente, a prescindere dalla eventuale utilizzazione già effettuata a fini edificatori delle stesse o delle particelle originarie da cui derivano.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi.

Si rilascia in carta legale, a richiesta dell'interessato.

Il tecnico istruttore
f.to geom. Carlo Campo

Il Responsabile
del Servizio Urbanistica
Salvatore D'Angelo, Architetto

Trapani li 29.06.2023

Il Dirigente del 3° Settore
Ing. Orazio Amenta

E.1 – Zona agricola produttiva

La Zona "E.1" riguarda le aree del territorio comunale prevalentemente interessate dalle attività agricole e/o connesse all'agricoltura.

Gli interventi consentiti sono i seguenti:

- 1) costruzioni a servizio dell'agricoltura, abitazioni, fabbricati rurali, stalle, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole etc.; sono consentiti i locali per ricovero animali al servizio diretto del fondo agricolo;
- 2) costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici o dirette ad utilizzare risorse naturali (ivi comprese le attività estrattive di cava), nonché tutti gli impianti e manufatti di cui all'art. 22 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i.;
- 3) locali per allevamento di animali di una certa consistenza, non a servizio del fondo agricolo ma costituenti attività produttiva autonoma. Agli effetti delle norme edilizie che li disciplinano, gli allevamenti si distinguono nelle seguenti categorie: a) bovini, equini, ovini; b) suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia, eventuali altre specie;
- 4) attività di agriturismo, secondo le norme vigenti in materia, e di turismo rurale, nonché piccole strutture sportive all'aperto con relativi servizi;
- 5) utilizzazioni dei fondi per l'impianto di Parchi: urbani e/o sub-urbani, territoriali, di valorizzazione di specifiche risorse (agricoltura biologica, colture specialistiche, florovivaismo, produzioni agricole tipiche, etno-antropologiche, etc.).

Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti.

Gli interventi edilizi consentiti sono i seguenti:

- a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 20 della L.R. n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esistente;
- b) ampliamento, sopraelevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

Le costruzioni destinate ad usi residenziali di cui al punto 1) devono rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadrati;
- indice massimo di fabbricabilità fondiaria (If): 0,03 m³/metro quadrato;
- altezza massima degli edifici: metri 7,50 alla gronda e non più di due elevazioni fuori terra, esclusi i vani cantinati e/o semicantinati;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00.

Si applicano inoltre le norme di cui all'art. 23 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i. sull'agriturismo e le norme di cui all'art. 12 della L.R. n° 40/1995 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali della tradizione costruttiva locale.

Le costruzioni destinate allo svolgimento delle altre attività indicate ai punti 1) e 2) devono rispettare i seguenti parametri:

- rapporto di copertura: un decimo della superficie fondiaria;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e s.m.i.;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³.

Per gli allevamenti di animali di cui al punto 3), a seconda del genere di animali allevati si applicano i seguenti parametri:

per allevamento di bovini, equini e ovini:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³;

per allevamenti di suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia ed eventuali altre specie diverse dalle precedenti:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,05 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 30,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³.

Per tutte le costruzioni di cui ai punti 2) e 3) non sono consentiti scarichi in fognature o in corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'A.S.P. in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue; la distanza dagli insediamenti abitativi previsti dal P.R.G. non deve essere inferiore a metri 1.000, e comunque non inferiore a metri 500 dagli edifici abitativi più vicini.

In Zona "E.I" è consentita la realizzazione di piccole strutture sportive all'aperto quali piscine, campi da gioco, fino ad una superficie massima di 2.000 metri quadri. A servizio di tali attività è consentita la costruzione di piccoli edifici di servizio quali spogliatoi, uffici, magazzini e depositi. La costruzione di tali fabbricati è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie massima consentita: metri quadri 30,00;
- altezza massima: metri 3,50;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495.

Nella medesima area delle piccole strutture sportive all'aperto possono altresì essere realizzati modesti spazi di sosta opportunamente attrezzati per lo svago ed il tempo libero, anche sotto forma di chioschi o strutture precarie per la somministrazione di bevande e alimenti.

L'utilizzazione dei fondi per l'impianto di Parchi di cui al precedente punto 5) può avvenire su progetto unitario e nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 1,00 metro quadrato/50 metri quadri della superficie di intervento.

L'Autorizzazione per le costruzioni ammesse (ritrovi, ristoranti, sale trattenimenti, impianti per il tempo libero, il gioco e lo sport e servizi connessi) è subordinata all'approvazione di specifica deliberazione del Consiglio Comunale di Autorizzazione all'impianto del Parco sull'area interessata, e nel rispetto dei seguenti parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: metri 8,00 e per non più di due elevazioni fuori terra;
- parcheggi inerenti alle costruzioni di servizio al parco: 10,00 metri quadri/100 m³;
- rapporto massimo di copertura: 5%.

Per le attività di agriturismo e di turismo rurale, oltre alle norme di cui al precedente art. 33, è consentita la realizzazione di aree attrezzate per la ricettività e la sosta all'aperto con i relativi servizi di ospitalità e di modeste attività commerciali ad esse connesse nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 70.

In tutte le zone e sottozone di cui al presente Capo, nelle quali è consentita la nuova edificazione, è obbligatorio l'asservimento alla volumetria di particelle di terreno contigue e/o confinanti, e comunque che ricadono dentro un raggio di metri 200 dalla particella dove sarà realizzato l'immobile all'interno della medesima sottozona.

Firmato digitalmente da:

AMENTA ORAZIO

Firmato il 29/06/2023 18:20

Seriale Certificato: 1929115

Valido dal 15/10/2021 al 15/10/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Libero Consorzio Comunale di Trapani
3° Settore - Urbanistica, SUAP,
Servizio: Urbanistica

Firmato digitalmente da:

D'Angelo Salvatore

Firmato il 29/06/2023 13:55

Seriale Certificato: 830581

Valido dal 15/10/2021 al 15/10/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Marca da bollo € 16,00

cod id:**01151993713458**

del 10/05/2023

certificato di destinazione urbanistica n. 241/2023

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con Legge Regionale n.3 del 10 febbraio 2021, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7, parte prima, del 19 febbraio 2021, è stato istituito il Comune di Misiliscemi;

- vista la convenzione dell'8/03/2023 tra i comuni di Trapani e di Misiliscemi per la gestione in forma associata del servizio Sportello Unico Attività Produttive ai sensi del D.P.R. 160/2010 e lo Sportello Unico per l'Edilizia ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 come recepito dalla L.R. n. 16/2016 e delle funzioni di Pianificazione Urbanistica;

Per quanto sopra precede e fino a nuove disposizioni, questo ufficio svolge attività amministrativa in nome e per conto del Comune di Misiliscemi.

Vista l'istanza prot. n. REP_PROV_TP/TP-SUPRO 51480/10-05-2023, presentata dal Sig. Rizzo Filippo nato a Trapani il 04811/1941 e residente in Misiliscemi, C/da Rilievo, nella via Marsala n. 530, n.q. di a.u. della società P&T Technology Italia srl con sede in Trapani cf 01998770810;

Visti gli allegati grafici a firma del tecnico Geom. Genovese Roberto, iscritto all'Albo dei della Provincia di Trapani al n° 1613;

Visto il Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 42 /D.R.U. del 12-2-2010 , pubblicato sulla G.U.R.S. n.19 del 16-4-2010 ;

Vista la Determina Dirigenziale n. 209 del 18-5-2011 , avente per oggetto la rielaborazione parziale del Piano Regolatore Generale , adempimenti inerenti le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano ai sensi dell'art. 5 del Decreto di approvazione ;

Vista la Rettifica all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella Provincia di Trapani adottato con D.A. n.2694 del 15-6-2017,e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trapani dal 23-6-2017;

Visto l'art. 18 della Legge n.47 del 28/2/85;

Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 ;

CERTIFICA

che i lotti di terreno siti in Loc. Portella, iscritti in catasto al foglio e particelle sottoelencate, sono distinti nel P.R.G. , come Zona Territoriale Omogenea come appresso specificato con le prescrizioni urbanistiche di cui all'allegato:

Foglio	Particella	Prescrizione
80	182	E.1
80	184	E.1

80 193 in parte E.1, in parte E.7

Il presente documento certifica unicamente la destinazione del territorio individuato dalle particelle suindicate, in base allo strumento urbanistico vigente, a prescindere dalla eventuale utilizzazione già effettuata a fini edificatori delle stesse o delle particelle originarie da cui derivano.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi.

Si rilascia in carta legale, a richiesta dell'interessato.

Il tecnico istruttore

f.to geom. Carlo Campo

Il Responsabile
del Servizio Urbanistica
Salvatore D'Angelo, Architetto

Trapani li 29.06.2023

Il Dirigente del 3° Settore

Ing. Orazio Amenta

E.1 – Zona agricola produttiva

La Zona "E.1" riguarda le aree del territorio comunale prevalentemente interessate dalle attività agricole e/o connesse all'agricoltura.

Gli interventi consentiti sono i seguenti:

- 1) costruzioni a servizio dell'agricoltura, abitazioni, fabbricati rurali, stalle, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole etc.; sono consentiti i locali per ricovero animali al servizio diretto del fondo agricolo;
- 2) costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici o dirette ad utilizzare risorse naturali (ivi comprese le attività estrattive di cava), nonché tutti gli impianti e manufatti di cui all'art. 22 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i.;
- 3) locali per allevamento di animali di una certa consistenza, non a servizio del fondo agricolo ma costituenti attività produttiva autonoma. Agli effetti delle norme edilizie che li disciplinano, gli allevamenti si distinguono nelle seguenti categorie: a) bovini, equini, ovini; b) suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia, eventuali altre specie;
- 4) attività di agriturismo, secondo le norme vigenti in materia, e di turismo rurale, nonché piccole strutture sportive all'aperto con relativi servizi;
- 5) utilizzazioni dei fondi per l'impianto di Parchi: urbani e/o sub-urbani, territoriali, di valorizzazione di specifiche risorse (agricoltura biologica, colture specialistiche, florovivaismo, produzioni agricole tipiche, etno-antropologiche, etc.).

Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti.

Gli interventi edilizi consentiti sono i seguenti:

- a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 20 della L.R. n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esistente;
- b) ampliamento, sopraelevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

Le costruzioni destinate ad usi residenziali di cui al punto 1) devono rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadrati;
- indice massimo di fabbricabilità fondiaria (If): 0,03 m³/metro quadrato;
- altezza massima degli edifici: metri 7,50 alla gronda e non più di due elevazioni fuori terra, esclusi i vani cantinati e/o semicantinati;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00.

Si applicano inoltre le norme di cui all'art. 23 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i. sull'agriturismo e le norme di cui all'art. 12 della L.R. n° 40/1995 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali della tradizione costruttiva locale.

Le costruzioni destinate allo svolgimento delle altre attività indicate ai punti 1) e 2) devono rispettare i seguenti parametri:

- rapporto di copertura: un decimo della superficie fondiaria;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e s.m.i.;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³.

Per gli allevamenti di animali di cui al punto 3), a seconda del genere di animali allevati si applicano i seguenti parametri:

per allevamento di bovini, equini e ovini:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³;

per allevamenti di suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia ed eventuali altre specie diverse dalle precedenti:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,05 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 30,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m³.

Per tutte le costruzioni di cui ai punti 2) e 3) non sono consentiti scarichi in fognature o in corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'A.S.P. in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue; la distanza dagli insediamenti abitativi previsti dal P.R.G. non deve essere inferiore a metri 1.000, e comunque non inferiore a metri 500 dagli edifici abitativi più vicini.

In Zona "E.I" è consentita la realizzazione di piccole strutture sportive all'aperto quali piscine, campi da gioco, fino ad una superficie massima di 2.000 metri quadri. A servizio di tali attività è consentita la costruzione di piccoli edifici di servizio quali spogliatoi, uffici, magazzini e depositi. La costruzione di tali fabbricati è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie massima consentita: metri quadri 30,00;
- altezza massima: metri 3,50;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495.

Nella medesima area delle piccole strutture sportive all'aperto possono altresì essere realizzati modesti spazi di sosta opportunamente attrezzati per lo svago ed il tempo libero, anche sotto forma di chioschi o strutture precarie per la somministrazione di bevande e alimenti.

L'utilizzazione dei fondi per l'impianto di Parchi di cui al precedente punto 5) può avvenire su progetto unitario e nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 1,00 metro quadrato/50 metri quadri della superficie di intervento.

L'Autorizzazione per le costruzioni ammesse (ritrovi, ristoranti, sale trattenimenti, impianti per il tempo libero, il gioco e lo sport e servizi connessi) è subordinata all'approvazione di specifica deliberazione del Consiglio Comunale di Autorizzazione all'impianto del Parco sull'area interessata, e nel rispetto dei seguenti parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: metri 8,00 e per non più di due elevazioni fuori terra;
- parcheggi inerenti alle costruzioni di servizio al parco: 10,00 metri quadri/100 m³;
- rapporto massimo di copertura: 5%.

Per le attività di agriturismo e di turismo rurale, oltre alle norme di cui al precedente art. 33, è consentita la realizzazione di aree attrezzate per la ricettività e la sosta all'aperto con i relativi servizi di ospitalità e di modeste attività commerciali ad esse connesse nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 70.

In tutte le zone e sottozone di cui al presente Capo, nelle quali è consentita la nuova edificazione, è obbligatorio l'asservimento alla volumetria di particelle di terreno contigue e/o confinanti, e comunque che ricadono dentro un raggio di metri 200 dalla particella dove sarà realizzato l'immobile all'interno della medesima sottozona.

E.7 – Zona agricola di rispetto e tutela delle architetture rurali

La Zona “E.7” definisce aree agricole come zone di rispetto e tutela di architetture rurali di interesse storico-architettonico e/o etno-antropologico, nonché giardini e/o aree di pertinenza di beni individuati nel P.R.G. come di interesse storico-architettonico. In questa zona è vietato operare tagli sul terreno naturale, scavi o sbancamenti di qualsiasi tipo, nonché l'abbattimento di piante di alto fusto esistenti.

Per i fabbricati esistenti sono consentiti soltanto interventi edilizi diretti per la manutenzione ordinaria, *manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo così come definiti dall'art. 20 della L.R. n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esistente, nonché le opere di sistemazione e di consolidamento statico degli edifici e delle aree di pertinenza. La ristrutturazione edilizia è consentita nelle opere interne senza che ciò interessi le strutture murarie dell'organismo originario fermo restando l'intervento di ablazione e demolizione delle superfetazioni, queste ultime anche all'esterno dei manufatti. Non è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati, **tranne le piccole opere pertinenziali, volumi tecnici e piccole strutture sportive all'aperto come di seguito specificato.***

In questa zona potranno essere realizzate soltanto la ristrutturazione delle strade esistenti e le relative sistemazioni che possono utilmente contribuire al consolidamento dei terreni, successivamente e in coordinamento con le opere consentite oltre a quelle eventualmente previste dal P.R.G. nell'ambito della zona.

È consentito il prosieguo delle attività agricole esistenti con esclusione di serre e impianti specialistici.

Negli immobili ricadenti in Z.O.T. “E.7”, ma non classificati come manufatti di interesse storico-architettonico (Z.O.T. “A.3”), sono consentite le attività edilizie indicate e meglio specificate come alle lett. a), b) e c) dell'art. 20 L.R. 71/1978, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del medesimo sopra citato articolo di legge, ivi compresa la demolizione e successiva ricostruzione alle condizioni qui di seguito specificate:

- divieto di ampliamento, sopraelevazione e nuova edificazione;

- in ogni caso, dovrà essere sempre assicurato il rispetto degli elementi tipologici e formali della tradizione locale.

È altresì consentita la realizzazione di piccole opere pertinenziali e di volumi tecnici. È altresì consentita la realizzazione di piccole strutture sportive all'aperto quali piscine e campi da gioco fino ad una superficie massima di 2.000 metri quadrati. A servizio di queste ultime strutture sportive all'aperto, è consentita la costruzione di piccoli edifici pertinenziali quali spogliatoi, uffici, magazzini e depositi. La costruzione di tali fabbricati è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie massima consentita: metri quadrati 30,00;

- altezza massima: metri 3,50;

- distanza minima dai confini: metri 10,00;

- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495.

Infine, riguardo alle opere consentite in casi di agriturismo e turismo rurale, si rimanda all'art. 70 delle N.T.A.



Comune di Paceco

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE IV

“URBANISTICA, TERRITORIO, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO”



IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

PREMESSO che il sig. Rizzo Filippo nato a Trapani il 04/11/1941 (C.F. RZZFPP41S04L331B) e residente a Misiliscemi Str. Marsala – Rilievo n.530, in qualità di amministratore unico della P&T TECNOLOGY ITALIA s.r.l., con istanza acquisita al prot. n.16738 del 09/08/2022, ha chiesto il rilascio del certificato attestante la destinazione urbanistica del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Paceco nel foglio 44, particelle 6, 7, 26, 63, 64, 65, 66 e 85;

VISTA l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti tecnici di istruttoria del 29/07/2022, di importo pari a €20,00 (Delibera di Giunta n.49 del 16/06/2021);

VISTA l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria del 29/07/2022, di importo pari a €51,65 (Delibera di Giunta n.49 del 16/06/2021);

VISTO l'art.30 commi 2,3,4 e 4 bis del D.P.R. 380/2001;

VISTO l'art.1 della L.R. 16/2016 e s.m.i.;

VISTO il P.R.G del Comune di Paceco, approvato con Decreto Dirig. n°896/D.R.U. - Assessorato Regionale Territorio Ambiente del 18/10/2007;

VISTA la sentenza del T.A.R. Regionale, n.1730 del 04/11/2009;

VISTA la variante al regolamento edilizio e alle norme tecniche d'attuazione, allegati al P.R.G. del Comune di Paceco, approvata dall'A.R.T.A., con D.D.G. n°252 del 20/09/2013;

VISTO il Piano Paesaggistico relativo agli ambiti 2 e 3, approvato con Decreto n. 6683 del 29/12/2016 dall'Assessorato dei Beni Culturali e delle Identità Siciliana, pervenuto al protocollo del Comune di Paceco in data 13/02/2017 e pubblicato all'albo comunale in data 15/02/2017;

VISTA la Legge Regionale 13/08/2020 n.19 – Norme per il governo del territorio;

VISTA l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, pubblicato il 22/05/2017, che ha accolto la domanda cautelare proposta dal Comune di Paceco, per l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia.

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, pubblicata il 30/05/2018 n. 0121/2018, che ha annullato gli atti impugnati;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, pubblicata il 25/07/2018 n. 00491/2018, che ha accolto la domanda cautelare per la trattazione della causa nell'udienza fissata per il giorno 6 febbraio 2019;

Visto il decreto sindacale n° 19 del 16/05/2022, con la quale il Sindaco ha conferito al Dott. Leonardo Pellegrino, l'incarico di posizione organizzativa quale responsabile degli uffici e dei servizi del Settore IV - “Urbanistica – Territorio – Ambiente e Sviluppo Economico”;

Visti gli atti d'Ufficio.

CERTIFICA

che il lotto di terreno sito in Paceco, censito al catasto al foglio n.44 particelle 6, 7, 26, 63, 64, 65, 66 e 85 ricade, secondo gli articoli 41 e 42 delle Norme d'Attuazione e del Regolamento Edilizio del Piano Regolatore Generale, in zona territoriale omogenea denominata “E” (territorio agricolo); le p.lle 26 e 63 sono attraversate

dall'Elettrodotto ad Alta Tensione; le p.lle 65 e 85 prospettano sulla Regia Trazzera Sciacca – Castelvetrano – Trapani.

VINCOLI

Il lotto di terreno ricade all'interno dell'area PL16 (Marcanzotta) – tav. 21.2, disciplinato dall'art. 36 delle norme tecniche d'attuazione del Piano Paesaggistico, ambito 2 e 3, adottato ai sensi del D.L.gs 42/04 e s.m.i. e del R.D. 1357/40, con Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 6683 del 16/12/2016, e non è soggetto ai vincoli del Piano Paesaggistico.

Note: *In merito all'efficacia del Piano Paesaggistico, si richiama:*

- 1) *l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, pubblicato il 22/05/2017, che ha accolto la domanda cautelare proposta dal Comune di Paceco, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia;*
- 2) *la successiva sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, pubblicata il 30/05/2018 n. 0121/2018, che ha annullato gli atti impugnati;*
- 3) *l'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, pubblicata il 25/07/2018 n. 491/2018, che ha accolto la domanda cautelare per la trattazione della causa nell'udienza fissata per il giorno 6 febbraio 2019.*
- 4) *la sentenza n°220/2019 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che ha accolto il ricorso n 491/2018.*

Il presente certificato conserva validità di un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazione degli strumenti urbanistici, come prescritto dall'art. 30 comma 3 del D.P.R. 380/2001;

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, come prescritto dal comma 2 dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000.

Si allega stralcio delle norme tecniche d'attuazione: articoli 41 e 42 – zone E – (territorio agricolo).

Paceco, 13/09/2022

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Silvana Lausetta)

Il Responsabile del Settore IV
(Dott. Leonardo Pellegrino)

Il sottoscritto GENOVESE ROBERTO, nella qualità di TECNICO INCARICATO,
ritira una copia in bollo del presente certificato.

Paceco, 27/09/2022

Firma





Comune di Paceco

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE IV

“URBANISTICA, TERRITORIO, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO”



IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

PREMESSO che il sig. Rizzo Filippo nato a Trapani il 04/11/1941 (C.F. RZZFPP41S04L331B) e residente a Misiliscemi Str. Marsala – Rilievo n.530, in qualità di amministratore unico della P&T TECNOLOGY ITALIA s.r.l., con istanza acquisita al prot. n.16736 del 09/08/2022, ha chiesto il rilascio del certificato attestante la destinazione urbanistica del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Paceco nel foglio 78, particelle 36, 147, 144 e 146;

VISTA l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti tecnici di istruttoria del 29/07/2022, di importo pari a €.10,00 (Delibera di Giunta n.49 del 16/06/2021);

VISTA l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria del 29/07/2022, di importo pari a €.51,65 (Delibera di Giunta n.49 del 16/06/2021);

VISTO l'art.30 commi 2,3,4 e 4 bis del D.P.R. 380/2001;

VISTO l'art.1 della L.R. 16/2016 e s.m.i.;

VISTO il P.R.G del Comune di Paceco, approvato con Decreto Dirig. n°896/D.R.U. – Assessorato Regionale Territorio Ambiente del 18/10/2007;

VISTA la sentenza del T.A.R. Regionale, n.1730 del 04/11/2009;

VISTA la variante al regolamento edilizio e alle norme tecniche d'attuazione, allegati al P.R.G. del Comune di Paceco, approvata dall'A.R.T.A., con D.D.G. n°252 del 20/09/2013;

VISTO il Piano Paesaggistico relativo agli ambiti 2 e 3, approvato con Decreto n. 6683 del 29/12/2016 dall'Assessorato dei Beni Culturali e delle Identità Siciliana, pervenuto al protocollo del Comune di Paceco in data 13/02/2017 e pubblicato all'albo comunale in data 15/02/2017;

VISTA la Legge Regionale 13/08/2020 n.19 – Norme per il governo del territorio;

VISTA l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, pubblicato il 22/05/2017, che ha accolto la domanda cautelare proposta dal Comune di Paceco, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, pubblicata il 30/05/2018 n. 0121/2018, che ha annullato gli atti impugnati;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, pubblicata il 25/07/2018 n. 00491/2018, che ha accolto la domanda cautelare per la trattazione della causa nell'udienza fissata per il giorno 6 febbraio 2019;

Visto il decreto sindacale n° 19 del 16/05/2022, con la quale il Sindaco ha conferito al Dott. Leonardo Pellegrino, l'incarico di posizione organizzativa quale responsabile degli uffici e dei servizi del Settore IV - “Urbanistica – Territorio – Ambiente e Sviluppo Economico”;

Visti gli atti d'Ufficio.

CERTIFICA

che il lotto di terreno sito in Paceco, censito al catasto al foglio n.78 particelle 36, 147, 144 e 146 ricade, secondo gli articoli 41 e 42 delle Norme d'Attuazione e del Regolamento Edilizio del Piano Regolatore Generale, in zona territoriale omogenea denominata “E” (territorio agricolo); le p.lle 146, 147 e porzione delle p.lle 36 e 144 sono interessate dal vincolo paesaggistico (D.L.490/99 già L.n. 431/85)

VINCOLI

Il lotto di terreno ricade all'interno dell'area PL16 (Marcanzotta) – tav. 21.2, disciplinato dall'art. 36 delle norme tecniche d'attuazione del Piano Paesaggistico, ambito 2 e 3, adottato ai sensi del D.L.gs 42/04 e s.m.i. e del R.D. 1357/40, con Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 6683 del 16/12/2016, ed è soggetto ai seguenti vincoli:

- secondo le tavole 20.2 - componenti nel paesaggio delle colture erbacee, disciplinati dall'art. 14 delle norme d'attuazione del piano paesaggistico.
- secondo le tavole 21.2 - beni paesaggistici, le p.lle 146, 147 e porzione delle p.lle 36 e 144 ricadono in Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m - comma 1, lett. c) art.142;
- secondo le tavole 22.2 - regimi normativi, le p.lle 146, 147 e porzione delle p.lle 36 e 144 ricadono all'interno dell'area con livello di tutela 1 art.20 delle N.d.A.

Note: In merito all'efficacia del Piano Paesaggistico, si richiama:

- 1) l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, pubblicato il 22/05/2017, che ha accolto la domanda cautelare proposta dal Comune di Paceco, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia;
- 2) la successiva sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, pubblicata il 30/05/2018 n. 0121/2018, che ha annullato gli atti impugnati;
- 3) l'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, pubblicata il 25/07/2018 n. 491/2018, che ha accolto la domanda cautelare per la trattazione della causa nell'udienza fissata per il giorno 6 febbraio 2019.
- 4) la sentenza n°220/2019 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che ha accolto il ricorso n 491/2018.

Il presente certificato conserva validità di un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazione degli strumenti urbanistici, come prescritto dall'art. 30 comma 3 del D.P.R. 380/2001;

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, come prescritto dal comma 2 dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000.

Si allega stralcio delle norme tecniche d'attuazione: articoli 41 e 42 - zone E - (territorio agricolo).

Paceco, 13/09/2022

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Silvana Falsetta)

Il Responsabile del Settore IV
(Dott. Leonardo Pellegrino)

Il sottoscritto GENOVESE ROBERTO, nella qualità di TECNICO INCARICATO
ritira una copia in bollo del presente certificato.

Paceco, 27/09/2022

Firma





Comune di Paceco

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE IV

“URBANISTICA, TERRITORIO, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO”



IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

PREMESSO che il sig. Rizzo Filippo nato a Trapani il 04/11/1941 (C.F. RZZFPP41S04L331B) e residente a Misiliscemi Str. Marsala – Rilievo n.530, in qualità di amministratore unico della P&T TECNOLOGY ITALIA s.r.l., con istanza acquisita al prot. n.16737 del 09/08/2022, ha chiesto il rilascio del certificato attestante la destinazione urbanistica del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Paceco nel foglio 40, particelle 16, 18, 19, 21, 29, 93, 97, 133, 134, 95, 132, 45, 114, 106, 107, 112 e 113;

VISTA l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti tecnici di istruttoria del 29/07/2022, di importo pari a €.40,00 (Delibera di Giunta n.49 del 16/06/2021);

VISTA l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria del 29/07/2022, di importo pari a €.51,65 (Delibera di Giunta n.49 del 16/06/2021);

VISTO l'art.30 commi 2,3,4 e 4 bis del D.P.R. 380/2001;

VISTO l'art.1 della L.R. 16/2016 e s.m.i.;

VISTO il P.R.G. del Comune di Paceco, approvato con Decreto Dirig. n°896/D.R.U. – Assessorato Regionale Territorio Ambiente del 18/10/2007;

VISTA la sentenza del T.A.R. Regionale, n.1730 del 04/11/2009;

VISTA la variante al regolamento edilizio e alle norme tecniche d'attuazione, allegati al P.R.G. del Comune di Paceco, approvata dall'A.R.T.A., con D.D.G. n°252 del 20/09/2013;

VISTO il Piano Paesaggistico relativo agli ambiti 2 e 3, approvato con Decreto n. 6683 del 29/12/2016 dall'Assessorato dei Beni Culturali e delle Identità Siciliana, pervenuto al protocollo del Comune di Paceco in data 13/02/2017 e pubblicato all'albo comunale in data 15/02/2017;

VISTA la Legge Regionale 13/08/2020 n.19 – Norme per il governo del territorio;

VISTA l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, pubblicato il 22/05/2017, che ha accolto la domanda cautelare proposta dal Comune di Paceco, per l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia.

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, pubblicata il 30/05/2018 n. 0121/2018, che ha annullato gli atti impugnati;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, pubblicata il 25/07/2018 n. 00491/2018, che ha accolto la domanda cautelare per la trattazione della causa nell'udienza fissata per il giorno 6 febbraio 2019;

Visto il decreto sindacale n° 19 del 16/05/2022, con la quale il Sindaco ha conferito al Dott. Leonardo Pellegrino, l'incarico di posizione organizzativa quale responsabile degli uffici e dei servizi del Settore IV - “Urbanistica – Territorio – Ambiente e Sviluppo Economico”;

Visti gli atti d'Ufficio.

CERTIFICA

che il lotto di terreno sito in Paceco, censito al catasto al foglio n.40 particelle 16, 18, 19, 21, 29, 93, 97, 133, 134, 95, 132, 45, 114, 106, 107, 112 e 113 ricade, secondo gli articoli 41 e 42 delle Norme d'Attuazione e del Regolamento Edilizio del Piano Regolatore Generale, in zona territoriale omogenea denominata “E” (territorio agricolo);

VINCOLI

Il lotto di terreno ricade all'interno dell'area PL16 (Marcanzotta) – tav. 21.2, disciplinato dall'art. 36 delle norme tecniche d'attuazione del Piano Paesaggistico, ambito 2 e 3, adottato ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i. e del R.D. 1357/40, con Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 6683 del 16/12/2016, e non è soggetto ai vincoli del Piano Paesaggistico.

Note: *In merito all'efficacia del Piano Paesaggistico, si richiama:*

- 1) *l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, pubblicato il 22/05/2017, che ha accolto la domanda cautelare proposta dal Comune di Paceco, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia;*
- 2) *la successiva sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, pubblicata il 30/05/2018 n. 0121/2018, che ha annullato gli atti impugnati;*
- 3) *l'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, pubblicata il 25/07/2018 n. 491/2018, che ha accolto la domanda cautelare per la trattazione della causa nell'udienza fissata per il giorno 6 febbraio 2019.*
- 4) *la sentenza n°220/2019 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che ha accolto il ricorso n 491/2018.*

Il presente certificato conserva validità di un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condidenti, non siano intervenute modificazione degli strumenti urbanistici, come prescritto dall'art. 30 comma 3 del D.P.R. 380/2001;

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, come prescritto dal comma 2 dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000.

Si allega stralcio delle norme tecniche d'attuazione: articoli 41 e 42 – zone E – (territorio agricolo).

Paceco, 13/09/2022.

Il Responsabile del Procedimento
(geom. *Silviana Falsetta*)



Il Responsabile del Settore IV
(Dott. *Leonardo Pellegrino*)



Il sottoscritto *GENOVESE ROBERTO*, nella qualità di *TECNICO INCARICATO*
ritira una copia in bollo del presente certificato.

Paceco, *29/09/2022*

Firma

Zona E (territorio agricolo)

E' classificato e individuato come zona E il territorio comunale nel quale si svolgono attività produttive nell'ambito dell'agricoltura, della zootecnia e attività di lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici locali.

Il territorio agricolo è attraversato oltre che da tracciati ferroviari e dal tracciato autostradale, da una rete varia costituita essenzialmente da regie trazzere più o meno ammodernate oltre che da una viabilità secondaria a servizio dei fondi agricoli.

Il territorio agricolo costiero, gravitante sulla frazione di Nubia, è gravato da vincolo paesaggistico discendente dal Decreto dell'Assessore Regionale ai BB.CC.AA.AA. del 14.6.1993, pubblicato sulla GURS n. 34 del 17 luglio 1993, e da vincolo paesaggistico ricadente sulle zone A e B della riserva, discendente dall'art. 9 della l. r. n. 71/1995 pubblicata sulla GURS n. 51 del 5.10.1995.

Nell'ambito del territorio agricolo denominato zona E ricadono due aree soggette a vincolo idrogeologico, una riguardante la costiera Siggiafe e una ubicata a nord della frazione di Dattilo.

Secondo lo studio geologico il territorio agricolo presenta alcune aree instabili, faglie accertate e presunte, fenomeni di ruscellamento, processi di denudazione del terreno vegetale e due zone palustri soggette a possibili esondazioni.

Secondo lo Studio agricolo-forestale aggiornato in base alla l. r. 16/1996 in esso ricadono formazioni ripariali connesse alla presenza dei corpi idrici, fasce forestali dovute a imboschimenti di eucalipti, formazioni rupestri e/o di bassa macchia mediterranea.

Il secondo aggiornamento dello Studio agricolo-forestale, redatto in conformità alla l. r. 13/1999 e al DPR 28.06.2000, a differenza del precedente, individua solamente, come "fascia forestale", l'area imboschita ad eucalipto situata sulle sponde dell'invaso artificiale Baiata, con una fascia di rispetto di ml. 50,00.

La parte meridionale del territorio agricolo (contrade Siggiafe e Bordino) costituisce un comprensorio irriguo alimentato dalla diga Rubino facente capo al Consorzio di Bonifica Birgi. La costituzione dell'invaso Baiata ha promosso la formazione di due comprensori irrigui: uno in fase di realizzazione delimitato dal tracciato della ferrovia Trapani-Marsala e dalla statale 115 e l'altro in fase di progettazione che comprende l'area compresa tra l'invaso Baiata e il centro abitato di Paceco fino alla strada provinciale Trapani-Salemi (v. Studio agricolo-forestale).

Nel territorio agricolo ricadono molti laghetti o vasconi di irrigazione, complessi edilizi tra cui quelli descritti nell'art. 16 delle presenti norme e impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli accuratamente censiti nello studio agricolo-forestale. Infine il territorio agricolo, specie in prossimità dei centri abitati è stato eroso da una miriade di piccoli nuclei residenziali che non arrivano comunque a configurarsi come veri e propri agglomerati abusivi. Non mancano aree incolte e aree degradate costituite per lo più da discariche abusive di materiali edilizi e di scarti provenienti dalla lavorazione del marmo.

Le colture più diffuse sono il seminativo, il vigneto e l'oliveto. Quest'ultima è la specie arborea più coltivata ed è tutelata dal D.L.G.L.T. 27 luglio 1945 n. 475 pubblicato sulla GURI n. 104 del 30 agosto 1945 che ne vieta l'abbattimento.

Interventi consentiti di carattere generale

Nella zona E, sono consentiti tutti gli interventi di tipo idraulico-forestale, tutti gli interventi finalizzati alla protezione idrogeologica del territorio e tutti gli interventi di difesa del suolo atti a contrastare fenomeni di dissesto, dinamiche di esondazione e ruscellamento, compatibili con la tutela del territorio e con il ripristino degli ecosistemi naturali. A tal fine sono consentiti interventi quali modesti terrazzamenti, drenaggi delle acque meteoriche, arature ortogonali alla linea di ruscellamento, etc.....

Sono consentiti interventi che ridiano naturalità ai corpi idrici quali il torrente Baiata, il Verderame-Quasarano e il fiume Bordino per i quali bisognerebbe ricostituire gli ambienti ripariali e le capacità autodepuranti attraverso interventi di rinaturalizzazione degli argini, basati sulle tecniche dell'ingegneria naturalistica. Le esigenze di natura idraulica tese a scongiurare i pericoli di esondazione o miranti a realizzare programmi di irrigazione dovrebbero convivere con la ricostituzione degli ecosistemi naturali che, oltre ad avere un ruolo funzionale, caratterizzano efficacemente il paesaggio agrario.

Sono auspicabili interventi di salvaguardia della gariga superstite sulla sommità dei timponi e l'avvio di un processo di evoluzione verso la ricostituzione della macchia mediterranea.

Nel territorio agricolo ricadente nella frazione di Nubia è consentito realizzare impianti per la lavorazione del sale e per la piscicoltura (Saline). In tale frazione sono consentiti interventi di riqualificazione delle aree degradate con la rimozione dei materiali accumulati e il recupero della vegetazione alofila.

Sono consentite iniziative aziendali miranti alla produzione di agricoltura biologica e attività agrituristiche ai sensi dell'art. 23 della l. r. n. 71/1978 e della l. r. n. 25 del 9/6/1994 sul turismo rurale,



pubblicata sulla GURS n.30 del 1994 e ai sensi del Decreto del 31 luglio 1997 riguardante aiuti al turismo rurale pubblicato sulla GURS n. 55, parte prima, del 7.10.1997.

E' consentito riqualificare la rete viaria esistente a servizio dei fondi agricoli con tecniche rispettose dell'ambiente e del paesaggio per favorire l'accessibilità dei fondi e potenziare una rete capillare di percorsi con valenza ambientale e turistica.

In quest'ambito un'attenzione particolare deve essere data alla manutenzione e alla riconoscibilità delle regie trazzere esistenti e individuate nella cartografia illustrativa dello stato di fatto e di progetto in scala 1/10.000 e 1/2.000.

In tutto il territorio agricolo sono consentiti interventi di recupero e ammodernamento dei complessi rurali a servizio dell'attività agricola, comprese le parti residenziali.

E' consentita la realizzazione di attrezzature a servizio esclusivo della zootecnia, quali ambulatori veterinari, stalle sociali, farmacie veterinarie, farmacie rurali e simili anche utilizzando e ampliando edifici esistenti.

Nelle nuove costruzioni o negli ampliamenti di quelle esistenti la distanza dei fabbricati dai tracciati delle strade vicinali non può essere inferiore a ml. 10,00.

Gli arretramenti dalle strade statali, provinciali e comunali sono quelli stabiliti dal Regolamento di attuazione del Codice della strada approvato con D.P.R. 26 aprile 1993 n. 147 e successive modificazioni.

Le costruzioni di qualsiasi tipo ad eccezione di quelle finalizzate alle sistemazioni idrauliche, devono arretrarsi dal limite esterno degli argini di fiumi, torrenti, incisioni naturali, canali e fossi delle quantità stabilite dagli artt. 93 e seguenti del R. D. n. 523 del 25.07.1904. In particolare le costruzioni devono distanziarsi ml. 10,00 dagli argini dei torrenti. La collocazione di alberature dai medesimi deve distanziarsi ml. 4,00.

Per la realizzazione di fabbricati agricoli o residenziali da parte dei proprietari dei fondi o da parte dei proprietari di aziende agricole è consentito trasferire la volumetria attribuibile a più fondi contigui a un solo fondo purché il terreno di cui si è impegnata la volumetria sia vincolato alla inedificabilità mediante atto notarile trascritto dopo il rilascio della concessione, ma prima del suo ritiro.

In nessun caso è consentito trasferire la volumetria attribuibile ad aree agricole non contigue tra loro o intervallate da proprietà aliene o da strade pubbliche.

L'attività di cava è consentita nel rispetto delle norme di legge che regolano la materia e a condizione che vengano previste adeguate forme di risanamento ambientale al termine della coltivazione.

Art 42

Attività edilizia e trasformazioni nella zona E. Destinazioni d'uso.

Nel territorio agricolo denominato zona E sono consentiti i seguenti interventi:

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia negli edifici esistenti nonché la demolizione e la ricostruzione nei limiti della stessa volumetria di edifici esistenti costruiti dopo il 1920. E' consentito l'intervento di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività di turismo rurale, secondo le disposizioni contenute nel D. Ass. Turismo del 31.07.97 pubblicato sulla GURS n. 55/97. Gli interventi ammissibili al contributo di cui al D. A. 31.07.97 consistono in "recupero e adeguamento funzionale di vecchi edifici rurali, bagli, masserie e casali per destinazione strutture extra-alberghiere compresa la realizzazione di aree per lo sport e il tempo libero sulle aree di pertinenza".

Nel territorio agricolo ricadente nella frazione di Nubia è consentito realizzare manufatti e impianti per la lavorazione del sale e per la piscicoltura (Saline). Nel caso in specie nella progettazione dei manufatti e degli impianti le esigenze di funzionamento prevalgono sulla normativa di progetto appresso indicata e pertanto possono derogare.

1. E' consentita la realizzazione di nuovi manufatti per motivate esigenze aziendali qualora sia dimostrata l'impossibilità di adoperare edifici esistenti mediante recupero e ristrutturazione. E' consentito realizzare costruzioni al servizio dell'agricoltura e della zootecnia, quali locali per il ricovero di animali, silos, fienili e depositi di cereali, serbatoi e vasche fuori ed'entro terra, magazzini per attrezzi e macchine agricole e simili, che rispondano a documentate necessità di conduzione del fondo.

Normativa di progetto

- Distanza delle costruzioni dai confini della proprietà: non inferiore a ml. 5,00.

- Altezza: non superiore a ml. 7,00 metri alla linea di gronda salvo consentire altezze superiori per edifici con funzioni particolari.

- Rapporto massimo di copertura: 1/60.

Nel caso in cui le costruzioni debbano realizzarsi a servizio di una azienda agricola o zootecnica può prescindere dal rispetto del rapporto di copertura sopraindicato, sempre che la realizzazione dei nuovi



edifici o impianti sia prevista all'interno di appositi "Piani di sviluppo aziendale" e venga giustificata da una relazione tecnica agronomica che dimostri la congruità delle opere progettate in rapporto alle colture effettivamente praticate o da impiantare ed alle esigenze di sviluppo della azienda stessa.

2. E' consentito realizzare impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali dell'area nella quale viene impiantata l'attività produttiva, quali stabilimenti lattiero-caseari, di lavorazione di prodotti agricoli del fondo, nel rispetto degli indici e parametri stabiliti dall'art.22 della L.R. n. 71/78, come modificati dall'art. 6 della L.R.17/1994 che si riportano:

- rapporto di copertura non superiore a 1/10 dell'area di proprietà proposta per l'insediamento
- distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 20
- distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495
- parcheggi in misura non inferiore a 1/5 dell'area interessata
- rispetto delle distanze stabilite dall'art. 15 della l. r. 12 giugno 1976 n. 78, come interpretato dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 15.

3. E' consentito realizzare nuove costruzioni destinate alla residenza con relative pertinenze quali piscine, pergolati, ecc.. con la prescrizione che tali pertinenze non alterino in modo significativo l'assetto del territorio e si inquadrino nei limiti di un rapporto adeguato rispetto all'uso normale del soggetto che risiede nell'edificio principale.

Normativa di progetto

- Indice di densità fondiaria: non superiore a 0,03 mc. x mq,
- Distanza minima dai confini: ml.7,5
- Altezza massima: ml. 7.00 alla linea di gronda
- Copertura a falde con pendenza del 35% a terrazza praticabile o mista.
- Superficie minima di intervento: mq. 10.000.
- Rapporto di copertura non fissato;
- Piani fuori terra consentiti n° 2;

4. E' consentito realizzare nuove costruzioni ed impianti destinati ad attività agrituristiche nell'ambito di aziende agricole, secondo le disposizioni contenute nella l. r. 25/1994. Gli edifici esistenti nell'ambito di aziende agricole, da utilizzare a scopi agrituristiche, possono essere ampliati per una volumetria non superiore al 30% della volumetria esistente purché non ricadano nella categoria delle zone E1 normate dall'art. 16. In questo caso l'integrazione volumetrica consentita deve costituire una unità edilizia autonoma dagli edifici esistenti; all'interno delle aziende agrituristiche possono prevedersi spazi attrezzati per l'esercizio di attività sportive, purché la superficie interessata da tali spazi non sia superiore ad un quindicesimo dell'area dell'intera azienda.

Normativa di progetto

- Distanza dai confini della proprietà: ml: 15,00
- Altezza massima delle costruzioni: ml.5,00 alla linea di gronda
- Rapporto di copertura: non superiore ad 1/4

6. E' consentito modificare, per documentate necessità di tecnica viabilistica e nell'impossibilità di prevedere tracciati alternativi, i tracciati e l'ampiezza delle regie trazzere esistenti purché ciò non pregiudichi la riconoscibilità dei tracciati storicamente documentati. Le regie trazzere ancorché modificate devono essere tabellate con il numero e le indicazioni toponomastiche originarie.

7. Per documentate esigenza di tecnica della viabilità é consentita la trasformazione delle strade vicinali esistenti in rotabili o ampliarne la sede. Il progetto esecutivo di tali interventi potrà prevedere piccole variazioni planimetriche dei tracciati storici documentati nelle planimetrie catastali e nella cartografia aerofotogrammetrica.

8. Con le procedure previste dalle leggi possono essere realizzate dalla Pubblica Amministrazione nella zona E discariche di materiali solidi, purché la loro realizzazione sia compatibile con le caratteristiche geologiche dall'area e non costituisca un elemento di alterazione irreversibile del paesaggio agrario.

9. All'interno della zona E ai lati delle strade esistenti, è consentita l'installazione di impianti di distribuzione di carburante nel rispetto delle norme che regolano la materia.

10. All'interno delle stesse zone è consentita l'installazione, da parte degli enti competenti, di cabine elettriche prefabbricate ed impianti simili di piccola dimensione. Le cabine dovranno essere arretrate dal filo stradale di almeno ml. 3 e dai confini interni dell'area di pertinenza di almeno ml. 1,50.

Interventi vietati

Non è consentito realizzare opere o strutture finalizzate al deposito e/o alla commercializzazione di materiali e prodotti diversi da quelli agricoli e zootecnici locali.

Non è consentito costruire a cavallo delle linee di faglia.

Modalità di attuazione delle previsioni

L'edificazione è subordinata al rilascio della concessione edilizia.

Nelle aree del territorio agricolo ricadenti a qualunque titolo sotto il vincolo della l. n. 1497/1939, ora assorbita nel D.L. 490/1999, qualsiasi modificazione della configurazione naturale dei luoghi e dello stato di fatto deve essere preventivamente assoggettata al parere della competente Soprintendenza.

Serre – Le serre, ai fini di legge, si distinguono in serre mobili e serre fisse. Le serre mobili sono costituite da coperture finalizzate a modificare il microclima per anticipare la produzione e/o a proteggere le colture dalle avversità atmosferiche per

un limitato periodo dell'anno. Le serre si intendono fisse quando risultano stabilmente infisse nel suolo.

Le serre mobili e le serre fisse senza cordoli o strutture murarie fuori terra non sono soggette al rilascio di concessione edilizia o di autorizzazione.

Le serre fisse con cordoli e/o strutture murarie fuori terra sono equiparate a tutti gli effetti a manufatti edilizi e, pertanto, sono assoggettate alle norme previste dall'art. 42.